

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ristori quinquies: dalla sterilizzazione delle cartelle di pagamento ai nuovi indennizzi - pag. 2
- Prove tecniche di riforma fiscale - pag. 4
- Denuncia all'Unione europea per il "netto frontiera" - pag. 6
- Appalti e irregolarità fiscali non definitive: nuovo tentativo di cambiare le regole di esclusione - pag. 8
- Enti non commerciali al bivio tra esclusione ed esenzione IVA - pag. 10
- Merci importate, royalties senza dazi se manca il vincolo fra licenziante e produttore - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Asintomatici e test rapidi: perché si deve integrare il protocollo sanitario aziendale - pag. 18
- Pensioni: nuova salvaguardia per gli esodati. Con quali regole? - pag. 21
- Congedo straordinario per i genitori lavoratori in caso di DAD: a chi e quando spetta - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Bonus locazioni: per il requisito del calo di fatturato rileva il 2019 - pag. 29

IMPRESA

- Assemblee societarie: proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021. E' sufficiente? - pag. 36

IN EVIDENZA

Ristori quinquies: dalla sterilizzazione delle cartelle di pagamento ai nuovi indennizzi

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il Ristori quinquies si evolverà assumendo forma analoga ai decreti anti-Covid varati negli ultimi mesi (decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto), allontanandosi dalla struttura "tradizionale" dei precedenti Ristori. L'andamento cromatico delle Regioni non sarà più il presupposto per il riconoscimento degli indennizzi e la concessione del bonus sarà ancorata soltanto all'effettiva contrazione di fatturato registrata a causa della pandemia. Ci sarà una "sospensione ponte" delle cartelle di pagamento almeno per altri due mesi. Prevista anche la rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio dei carichi non più esigibili, con l'ipotesi di allungare i tempi di prescrizione per consentire la notifica delle nuove cartelle datate 2021.

Il decreto Ristori quinquies si propone di **ampliare la platea** dei beneficiari del **contributo a fondo perduto**, con il superamento dell'elenco dei codici ATECO e con l'estensione dell'indennizzo anche ai **liberi professionisti** iscritti alle Cassa di Previdenza Private. Il nuovo Ristori impone un **scostamento di bilancio**, il quinto in meno di un anno, per un valore che

Bonus locazioni: per il requisito del calo di fatturato rileva il 2019

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Novità per il bonus locazioni prorogato dalla legge di Bilancio 2021 fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator. Con un emendamento al decreto Natale, approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021, viene precisato che per il riconoscimento del credito d'imposta relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 la condizione della riduzione del fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019. Senza la correzione l'accertamento della flessione del fatturato si sarebbe dovuto fare con il fatturato del 2020, con la probabilità di non riuscire a soddisfare il requisito.

Ai fini della verifica della spettanza del **bonus locazioni** per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 la **diminuzione di fatturato** dovrà essere calcolata rispetto allo stesso mese del 2019 e non del 2020. Lo prevede un **emendamento** al disegno di legge di conversione del **decreto Natale** (D.L. n. 172/2020), approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021, che aggiusta il tiro sul requisito del calo del fatturato alla luce della proroga prevista della legge di Bilancio 2021.

Proroga del bonus



Fisco

Nuove misure anticrisi

Ristori quinquies: dalla sterilizzazione delle cartelle di pagamento ai nuovi indennizzi

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il Ristori quinquies si evolverà assumendo forma analoga ai decreti anti-Covid varati negli ultimi mesi (decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto), allontanandosi dalla struttura "tradizionale" dei precedenti Ristori. L'andamento cromatico delle Regioni non sarà più il presupposto per il riconoscimento degli indennizzi e la concessione del bonus sarà ancorata soltanto all'effettiva contrazione di fatturato registrata a causa della pandemia. Ci sarà una "sospensione ponte" delle cartelle di pagamento almeno per altri due mesi. Prevista anche la rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio dei carichi non più esigibili, con l'ipotesi di allungare i tempi di prescrizione per consentire la notifica delle nuove cartelle datate 2021.

Il decreto Ristori quinquies si propone di **ampliare la platea** dei beneficiari del **contributo a fondo perduto**, con il superamento dell'elenco dei codici ATECO e con l'estensione dell'indennizzo anche ai **liberi professionisti** iscritti alle Cassa di Previdenza Private.

Il nuovo Ristori impone un significativo **scostamento di bilancio**, il quinto in meno di un anno, per un valore che complessivamente sfiorerà 30 miliardi di euro. Gli sviluppi della crisi politica hanno in parte influenzato l'agenda per l'approvazione dello scostamento, l'appuntamento per il via libera del Parlamento è stato, infatti, rinviato al 20 gennaio.

Lo scostamento porterà il deficit, secondo le stime di Via XX Settembre, a circa l'8%. Quest'ultimo dato è, però, solo un riferimento teorico perché ipotizzando un PIL 2021 al +3,5%, come dalle ultime stime dell'Istat, il disavanzo potrebbe superare il 10% al netto di altri interventi successivi di sostegno all'economia.

Il Ristori quinquies, prevedibilmente, si evolverà assumendo forma analoga ai **decreti anti-Covid** varati negli ultimi mesi (decreti **Cura Italia**, **Rilancio** e **Agosto**) allontanandosi, quindi, dalla **struttura "tradizionale"** dei precedenti Ristori. Dall'analisi delle singole componenti che compongono il puzzle delle misure contenute nel nuovo decreto si evince che, per gli **indennizzi a sostegno** delle attività colpite dalla pandemia, la dote "finanziaria" conterà circa 15 miliardi. E qui si genera la principale differenza rispetto ai precedenti decreti "Ristori". Una parte significativa delle risorse, infatti, non si materializzerà sul **conto corrente dei beneficiari**, ma si tradurrà in **tax credit**. Questo probabilmente perché il provvedimento punta a dare un sostegno ad una platea **più ampia di beneficiari** sganciandosi dalla logica dei **codici ATECO**.

Rottamazione cartelle e saldo e stralcio: sterilizzazione ponte

La **sospensione delle cartelle** è uno dei nodi più

urgenti da sciogliere: le indiscrezioni parlano di una **"sospensione ponte"** almeno **per altri due mesi**. Si fa, inoltre, strada l'ipotesi di spingersi con la **"sterilizzazione"** al 30 aprile, ovvero, fino alla **rinnovata proroga** dello stato di emergenza.

Il Ristori quinquies dovrebbe confermare, in un secondo momento, la **rottamazione delle cartelle esattoriali** e il **saldo e stralcio** dei carichi non più esigibili. Rispetto a questa seconda fase di messa in sicurezza, si prospetta anche l'ipotesi di allungare i **tempi di prescrizione** per consentire la **notifica delle nuove cartelle datate 2021**, che si andrebbero così a sommare a quelle in arrivo nel 2020, producendo conseguenze drammatiche per i contribuenti. I tecnici del MEF si stanno impegnando, pertanto, per introdurre una nuova rottamazione con la possibilità di saldare le cartelle, prevedendo, di contro, una significativa **riduzione** delle **sanzioni** e degli **interessi**.

Aiuti e bonus indipendenti dall'andamento cromatico delle Regioni

L'andamento cromatico delle Regioni non sarà più il presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo. Il Ristori quinquies prevede che il riferimento per la **concessione del bonus** sarà ancorato soltanto all'**effettiva contrazione di fatturato** registrata a causa della pandemia.

Aiuti economici e tax credit saranno, quindi, estesi alle attività che avranno registrato un **calo di fatturato** (si parla ancora una volta del 33%) indipendentemente dall'andamento epidemiologico della regione di appartenenza. Si **amplia**, come auspicato da più parti, il **riferimento temporale per calcolare le perdite**: si terrà conto del primo semestre del 2020 superando, finalmente, il criterio "puntuale" basato sulla differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020.

Bonus 1.000 euro per aziende e imprenditori

danneggiati

Nel nuovo provvedimento verrà introdotto un bonus, erogato dall'INPS, del valore di 1.000 euro, per aziende e imprenditori colpiti dall'emergenza Covid-19. L'indennizzo è destinato a lavoratori autonomi a partita IVA e liberi professionisti. **Per ottenere il bonus** bisognerà soddisfare i seguenti **requisiti**:

- partita IVA da almeno 3 anni;
- reddito annuo fino a 50.000 euro;
- regolarità della posizione contributiva;
- calo di fatturato, almeno del 33%, rispetto all'anno precedente.

Contributi a fondo perduto anche per liberi professionisti

Il decreto Ristori quinquies estenderà il beneficio dei contributi a fondo perduto anche alle **professioni ordinarie** (ad esempio avvocati, commercialisti, etc.) fino ad ora inspiegabilmente escluse dall'indennizzo. Le partite IVA, secondo le prime anticipazioni, per accedere al contributo devono aver subito, a causa della pandemia, una **perdita di fatturato del 33% nell'ultimo semestre**.

Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali

Le misure sulla cassa integrazione del Ristori si andranno ad aggiungere a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2021, ovvero, la **proroga per ulteriori 12 settimane** richiedibili dal 1° gennaio al 31 marzo e **fino al 30 giugno 2021** per la cassa integrazione in deroga.

Parte dell'onere sarà a carico dell'azienda.

Con il quinto Ristori potrebbero arrivare, quindi, **altre 18 settimane di CIG in deroga** per i settori maggiormente colpiti dalla pandemia economica. La nuova cassa integrazione, dovrebbe essere rifinanziata con circa 5 miliardi, assieme a una riforma degli ammortizzatori sociali con un particolare focus dedicato ai lavoratori autonomi.

Modalità di accesso

Il decreto Ristori quinquies si pone l'obiettivo di porre rimedio ai più evidenti limiti che hanno, sino ad oggi, connotato il **meccanismo dei ristori**: l'ancoraggio puntuale alle perdite di aprile e l'esclusione dei soggetti "indirettamente" colpiti dalle restrizioni.

In sintesi, le nuove modalità di accesso al fondo perduto 2021 presupporranno:

- aiuti aperti a tutte le partite IVA;
- l'estensione anche ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private (ad esempio commercialisti, avvocati, ingegneri, etc.);
- il superamento dell'andamento cronico della Regione in cui si esercita l'attività come presupposto del beneficio all'indennizzo;
- l'abbandono dell'elenco dei codici ATECO per l'individuazione dei beneficiari. Sarà sufficiente dimostrare la contrazione del fatturato;
- l'ampliamento del periodo di riferimento, per dimostrare la perdita di fatturato, ai **primi 6 mesi del 2020** e non più della differenza puntuale tra il mese di aprile 2020 e 2019.

Fisco

Le proposte al vaglio

Prove tecniche di riforma fiscale

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

La riforma fiscale, al centro del ciclo di audizioni dinanzi alle Commissioni riunite di Camera e Senato, potrebbe incrementare la tassazione sui consumi e sui patrimoni, quindi anche sugli immobili. Va però trovato il giusto bilanciamento tra la riduzione del “peso” delle imposte sui redditi e il contestuale incremento delle imposte sui consumi e sui patrimoni. Infatti, qualora l’incidenza della riduzione delle imposte sui redditi fosse di modesta entità, rispetto all’incremento dell’imposizione su consumi e patrimoni, si correrebbe il rischio di determinare un’ulteriore contrazione della domanda, con un effetto ancora una volta penalizzante per i contribuenti. In sostanza, il trasferimento dell’imposizione sui consumi potrebbe tradursi in un incremento dell’IVA.

Le difficoltà finanziarie che stanno incontrando le imprese e i professionisti, in special modo durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno nuovamente animato il dibattito riguardante la **riforma fiscale**. Il tema è stato al centro dell’ultima audizione davanti alla Commissioni parlamentari anche in considerazione delle preoccupazioni collegate alla necessità di dover gestire circa 50 milioni di atti da notificare.

Le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento, di liquidazione e altri atti da notificare nell’anno 2020 sono stati tenuti in stand by.

Ora il periodo di stop è terminato e deve essere individuata una soluzione al problema.

Leggi anche Cartelle di pagamento: ripartono i versamenti. Regole ed opportunità

C’è però la consapevolezza che la soluzione deve essere individuata con un **intervento più ampio**, che riguardi l’intero sistema fiscale e con una riforma che, ove fosse parziale, sarebbe già “vecchia” e perdente. Si sta riflettendo, quindi, anche sulla necessità di introdurre un **reddito minimo esente da tassazione**, il cui importo potrà essere variabile a seconda della composizione del nucleo familiare con un meccanismo di modulazione simile a quello dell’assegno unico.

Lo spunto è stato fornito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso di una giornata dedicata all’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, che è iniziata davanti alle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

Gli obiettivi della riforma fiscale

L’obiettivo della riforma è quello di **potenziare**, quindi implementare la **dichiarazione dei redditi precompilata**. Tuttavia, almeno in questa occasione, sembra essere ben chiaro che il risultato non può essere raggiunto modificando esclusivamente la modulistica di riferimento. Il processo di semplificazione deve iniziare dal “basso”, quindi abrogando la miriade di disposizioni inutili che contribuiscono ad alimentare incertezze e agevolare gli errori.

L’obiettivo deve essere raggiunto, secondo il Direttore

dell’Agenzia delle Entrate, semplificando i “codici”, quindi **riscrivendo completamente i Testi unici**. L’orientamento ancora una volta va nella direzione della tassazione in base al principio di cassa. L’intenzione è di agevolare gli investimenti, attraverso la deducibilità immediata del costo sostenuto per l’acquisto dei beni strumentali superando il sistema di deducibilità fondato sulle quote di ammortamento.

Parallelamente, si sta pensando ad incrementare la tassazione sui consumi e sui patrimoni, quindi anche sugli immobili. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato tramite una **revisione dei valori catastali**.

Imposte sui redditi e sui consumi da bilanciare

L’idea di fondo è condivisibile, ma il problema sarà rappresentato dalla riduzione del “peso” delle imposte sui redditi e dal contestuale incremento delle imposte sui consumi e sui patrimoni.

Infatti, qualora l’incidenza della riduzione delle imposte sui redditi fosse di modesta entità, rispetto all’incremento dell’imposizione sui consumi e sui patrimoni, si correrebbe il rischio di determinare un’ulteriore **contrazione della domanda**, con un effetto ancora una volta penalizzante per i contribuenti. In pratica il trasferimento dell’imposizione sui consumi potrebbe tradursi in un incremento dell’imposta sul valore aggiunto.

È auspicabile, però, che i contribuenti abbiano a disposizione un maggior reddito spendibile in conseguenza della diminuzione dell’IRPEF. La riforma fiscale dovrebbe quindi tradursi in un importo netto mensile maggiore a disposizione di ciascun contribuente.

Revisione dei valori catastali

Si dovrebbe procedere parallelamente a un “allargamento” della base imponibile con la revisione degli estimi catastali. La “manovra” è estremamente delicata in quanto rischia di assestare il **colpo definitivo al mercato immobiliare** già ampiamente in crisi e messo a dura prova dall’emergenza epidemiologica

da Covid-19. Non è casuale, infatti, che Confedilizia abbia già manifestato il suo dissenso di fronte ad una manovra così concepita.

Deve poi considerarsi che l’IVA è un’imposta immediata che si applica all’atto dell’immissione in consumo di beni e servizi. L’incremento del livello di

imposizione è immediatamente percepibile. Invece l’IRPEF è un’imposta di periodo che si applica al risultato dell’anno. Pertanto, la riduzione del peso dell’imposizione ai fini delle imposte sui redditi viene percepito successivamente. In tal caso il rischio di contrazione della domanda è più elevato.

Fisco

Tassazione dei dividendi

Denuncia all'Unione europea per il "netto frontiera"

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

Quando il dividendo è riscosso da un intermediario italiano, la base imponibile della ritenuta d'imposta è il "netto frontiera", cioè la somma messa a disposizione del titolare del dividendo. Se invece il dividendo viene riscosso all'estero, la tassazione sostitutiva - equivalente alla ritenuta d'imposta - viene fatta sull'importo lordo del dividendo. Da questa diversa base imponibile deriva la violazione dei principi comunitari messa in evidenza dall'AIDC nella denuncia n. 15. Questa prassi ha come effetto potenziale quello di indurre le persone fisiche residenti in Italia ad affidare l'amministrazione del proprio patrimonio mobiliare a intermediari finanziari italiani, anche quando quelli esteri siano giudicati più efficaci o meno onerosi.

Sin dall'istituzione delle prime comunità economiche europee, i padri fondatori si erano posti il problema del rispetto delle norme e dei principi posti a base degli accordi tra gli Stati, per evitare che l'adesione risultasse solo formale e non sostanziale.

Nel sistema dell'attuale Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Commissione ha - come si dice nella prassi comunitaria - la funzione di "cane da guardia" (watchdog), con il ricorso alla Corte di Giustizia nel caso di inadempimento. Stiamo parlando dell'art. 258 del Trattato, in base al quale la Commissione può promuovere una **procedura di infrazione**, chiedendo in primo luogo allo Stato inadempiente di modificare il suo comportamento. Nel caso in cui la condotta illegittima prosegua, la Commissione emette un "parere motivato", assegnando un termine, scaduto il quale la questione viene deferita alla Corte di Giustizia.

L'altro modo per arrivare alla Corte di Giustizia è previsto dall'art. 267, con un "**rinvio pregiudiziale**" nel corso di un procedimento giudiziario svolto nel singolo Stato, in cui il ricorrente eccepisce che la norma nazionale confligge con una specifica disposizione normativa europea o anche solo con i principi generali, come quello di effettività, non discriminazione o neutralità.

In entrambi i casi il cittadino europeo non può arrivare direttamente alla Corte di Giustizia, perché deve convincere la Commissione europea o il giudice nazionale che la questione sia rilevante.

La Commissione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano

Il documento che stiamo per commentare è stato recentemente rilasciato dalla Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione europea, istituita presso la sede di Milano dell'AIDC, e si innesta nella procedura dell'art. 258 del Trattato.

Destinataria del documento è la Commissione

europea, alla quale occorre inviare in via telematica una "Denuncia - Violazione del diritto dell'UE". I tempi per arrivare ad una soluzione non sono brevi e, soprattutto, l'esito è spesso incerto.

In primo luogo, la Commissione deve istruire la pratica, spesso chiedendo ulteriori chiarimenti, che nel caso di specie non dovrebbero essere strettamente necessari, in quanto la denuncia è accompagnata da una relazione esplicativa molto dettagliata, che non avrebbe potuto essere sintetizzata nelle poche righe del modulo telematico.

L'istruttoria della Commissione può chiudersi in due modi: o la denuncia viene direttamente respinta, o la Commissione apre un'applicazione **EU PILOT**, finalizzata a trovare una conciliazione tra i ricorrenti e lo Stato, al quale viene trasferito il fascicolo, per presentare osservazioni e proposte di soluzione.

La tassazione dei dividendi esteri

Il caso portato all'attenzione della Commissione europea riguarda la tassazione dei dividendi esteri, attualmente **discriminata** in funzione dell'**intermediario che li incassa** per conto del contribuente italiano.

Leggi anche [L'imposta sui dividendi di fonte estera viola il diritto dell'UE](#)

La violazione non discende tanto da una norma incompatibile con le regole europee, quanto dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, espressa nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello Redditi PF2), confermata dalla [risposta a interpello n. 111 del 21 aprile 2020](#).

Nella specie l'art. 18 TUIR afferma che la tassazione sostitutiva, per chi non introita i dividendi per il tramite di un intermediario italiano, si applica "con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta", attualmente il 26%. Nulla dice per la base imponibile, e quindi non si può pensare a una differenziazione.

La **violazione dei principi comunitari** deriva dalla **diversa base imponibile**, che, come sopra detto è stabilita in via amministrativa, anche per evitare agli

intermediari italiani, di regola gli istituti di credito, di risalire al dividendo lordo, che arriva decurtato dalle ritenute estere e talora anche da commissioni.

A questo scopo la base imponibile della ritenuta d'imposta è il cd. "**netto frontiera**", cioè la somma messa a disposizione del titolare del dividendo. Se invece il dividendo viene riscosso all'estero, senza che cambi l'obbligo di dichiarare questo reddito per il principio di tassazione universale dei residenti, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate prevedono che la tassazione sostitutiva - equivalente alla ritenuta d'imposta - sia fatta sull'**importo lordo** del dividendo.

Questa prassi risale al 2004 e, come è stato messo in evidenza dalla denuncia della AIDC, ha come **effetto potenziale** quello di indurre le persone fisiche residenti in Italia ad affidare l'amministrazione del proprio patrimonio mobiliare a **intermediari finanziari italiani**, anche quando quelli esteri siano giudicati più efficaci o meno onerosi.

Oltre alla violazione dei principi generali dell'ordinamento, si rileva il contrasto con la **libertà di circolazione dei servizi**, che comprende quella di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza soffrire restrizioni.

Fisco

Nel disegno di legge AS 2025

Appalti e irregolarità fiscali non definitive: nuovo tentativo di cambiare le regole di esclusione

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

La disciplina introdotta dal decreto Semplificazioni in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità fiscali non definitive sta creando notevoli problemi agli operatori del settore. I tentativi di modifica sono finora naufragati, nonostante si tratti di una necessità urgente e imprescindibile. Il disegno di legge AS 2025, presentato al Senato, tenta ancora una volta di emendare la disciplina. Tuttavia, diversamente da quanto si legge nella relazione di accompagnamento, non interviene sul principale vulnus della norma, vale a dire la definizione degli obblighi di pagamento. L'auspicio è che, nel corso dell'iter legislativo, la disposizione possa essere migliorata, recependo le proposte avanzate nel corso degli ultimi mesi.

Al Senato è stato presentato il disegno di legge n. 2025 avente a oggetto modifiche all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in materia di motivi di **esclusione** degli operatori economici dalla partecipazione alle **procedure d'appalto**.

Il legislatore, insomma, pare voler tornare (per l'ennesima volta) sulla tematica - più volte esaminata su queste pagine - dell'esclusione degli operatori economici dagli appalti pubblici per **irregolarità non definitive**. Si tratta della disciplina introdotta dall'art. 8, D.L. n. 76/2020 (**decreto Semplificazioni**) con l'intento di rispondere alla procedura d'infrazione n. 2018/2273 inviata all'Italia dalla Commissione europea il 24 gennaio 2019 e aperta per la non conformità del Codice degli appalti con le prescrizioni comunitarie di cui alle direttive n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE.

Il decreto Semplificazioni

La norma del decreto Semplificazioni è stata da subito travolta dalle critiche degli operatori del settore, che ne hanno sottolineato i **profili di incostituzionalità** e di **incompatibilità comunitaria** e, al contempo, ne hanno denunciato gli effetti potenzialmente paralizzanti l'intero settore degli appalti.

Leggi anche Appalti, torna l'esclusione per irregolarità fiscali non definitive. Da chiarire l'ambito applicativo

Non sono quindi mancate le tempestive proposte di modifica normativa che hanno tentato di approfittare dei principali veicoli normativi che si sono presentati nel corso degli ultimi mesi. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati la legge Europea 2019-2020 (si veda Appalti e irregolarità fiscali non definitive: questione ancora senza soluzione?) - con la quale il legislatore ha dichiarato di voler chiudere proprio la procedura di infrazione n. 2018/2273, con ciò implicitamente ammettendo il fallimento del Decreto Semplificazioni - e la **legge di Bilancio 2021**.

Purtroppo, entrambi i tentativi di modifica sono naufragati in maniera del tutto analoga ai precedenti.

Leggi anche Appalti e irregolarità fiscali non definitive: questione ancora senza soluzione?

Il disegno di legge in Senato

Ora giace in Senato un disegno di legge, composto da un solo articolo, interamente dedicato alla tematica.

Rilevanti le **differenze** rispetto ai precedenti tentativi di modifica normativa. Diversamente da questi ultimi, infatti, stavolta non si tratta di emendamenti a precedenti atti legislativi, ma di un **corpus normativo autonomo**, esclusivamente deputato a raccogliere le modifiche all'art. 80 del Codice degli appalti.

Anche da un punto di vista del contenuto, la nuova proposta presenta delle significative differenze.

Se, però, la prima caratteristica testé illustrata potrebbe rappresentare un positivo elemento di novità, lo stesso non può dirsi per il contenuto della norma che, invece, benché utile, non pare essere risolutivo e lascia **aperte le questioni principali**.

Il disegno di legge si sostanzia nell'aggiunta di alcuni periodi all'art. 80, comma 4, dal seguente tenore:

“L'esclusione non si applica altresì quando l'operatore sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo dovuto dopo il termine di presentazione delle domande, a condizione che ottemperi ai suoi obblighi pagando le imposte e i contributi previdenziali dovuti o si impegni in modo vincolante a pagare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della stazione appaltante. All'operatore economico è riconosciuta la differenza tra l'importo delle imposte o dei contributi previdenziali versati a seguito della comunicazione pervenuta dalla stazione appaltante e l'importo stabilito al termine del procedimento giudiziario o amministrativo, se inferiore. In tale caso, la somma è restituita all'operatore economico entro novanta giorni dal termine del procedimento giudiziario o amministrativo”.

La prima parte della proposta mira a introdurre un **meccanismo di “sanatoria”** per tutti quei casi in cui

l'operatore economico sia stato informato dell'irregolarità **successivamente al termine per la presentazione delle domande**. Si tratta di un intervento sicuramente opportuno dato che, ad oggi, il termine ultimo a disposizione dell'operatore economico per regolarizzare la propria posizione fiscale e sottrarsi alla scure dell'esclusione dall'appalto è il termine per la presentazione delle domande.

La seconda parte, invece, sembrerebbe prevedere la possibilità che l'operatore economico il quale abbia pagato quanto comunicatogli dalla stazione appaltante al solo fine di poter partecipare all'appalto, possa ottenerne la **restituzione** se, all'esito di un procedimento amministrativo o giudiziale, la pretesa risulti non più dovuta. Questa previsione appare ultronea dal momento che già oggi sono normativamente previsti strumenti che consentono al contribuente di ottenere la restituzione di quanto pagato in via provvisoria e poi rivelatosi non dovuto.

I punti deboli

La proposta **non affronta** quindi **il tema principale**, che è quello della **corretta definizione** normativa (in via diretta o tramite rinvio a un decreto attuativo) degli **"obblighi di pagamento"**. Tutta la disciplina, infatti, ruota proprio intorno a tale definizione che non appare adeguatamente valorizzata nella versione attuale della norma, troppo decentrata verso il pericolosissimo concetto di **"non definitivamente accertato"** (concetto inventato dal legislatore italiano e sconosciuto a quello

comunitario).

Mancano, insomma, nella nuova proposta normativa, quelle previsioni (già contenute nei precedenti emendamenti) che impongono, al fine di circoscrivere gli obblighi di pagamento, di considerare sia la disciplina in tema di **riscossione provvisoria e in pendenza di giudizio**, sia quella delle **sospensioni degli obblighi di pagamento** ottenute in via amministrativa, giudiziaria o legale.

Una buona base su cui lavorare

Queste mancanze, tuttavia, potrebbero rappresentare semplicemente una "distrazione" cui porre rimedio nel corso dell'*iter* legislativo che dovrà seguire il disegno di legge. La **relazione** che accompagna la proposta, infatti, sottolinea espressamente la centralità degli obblighi di pagamento e richiama espressamente le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 e del D.Lgs. n. 546/1992 in tema di riscossione provvisoria anche in pendenza di giudizio.

Sembra quindi, per ora, esserci uno **scollamento** tra la **relazione di accompagnamento** e il **testo normativo**, quasi che il legislatore, pur mostrando di aver colto i principali punti di debolezza della norma sui quali intervenire, non abbia avuto il coraggio di andare fino in fondo.

L'*iter* legislativo, comunque, è lungo e si spera che nel corso di esso la norma possa arricchirsi e completarsi, trovando già terreno fertile nella *ratio legis* dichiarata nella relazione.

Fisco

Retromarcia del legislatore

Enti non commerciali al bivio tra esclusione ed esenzione IVA

di Nicola Galleani d'Agliano - Senior partner Studio P. Centore & associati

Il disegno di legge di bilancio 2021 proponeva una modifica sostanziale al regime IVA degli enti non commerciali: abrogare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, prevedeva per le stesse operazioni il regime di esenzione. Tuttavia, la riqualificazione delle operazioni come esenzioni non è priva di effetti concreti. Senza dimenticare che le disposizioni di esenzione devono essere interpretate restrittivamente. Appare, pertanto, opportuna la scelta di sopprimere tali modifiche in sede di approvazione definitiva della legge di Bilancio. Questa "retromarcia" del legislatore, peraltro, può rappresentare una preziosa occasione per riscrivere completamente le disposizioni nazionali in materia di soggettività passiva IVA.

Con una fugace apparizione la bozza di legge di bilancio 2021 aveva introdotto una modifica sostanziale al **regime IVA degli enti non commerciali**. L'intervento era giustificato, si leggeva nella relazione, dalla necessità di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (n. 2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'art. 4, commi 4-8, D.P.R. n. 633/1972.

L'anomalia rilevata dalla Commissione europea consiste nell'escludere determinate operazioni dalla sfera impositiva vietando, in tal modo, a coloro che le realizzano l'ingresso nel club dei soggetti passivi IVA.

Come si vedrà in seguito, tale approccio per chiamata nominativa non è corretto perché "inquina" i principi sottesi all'individuazione dei parametri, di taglio oggettivo, in base ai quali viene identificato il soggetto passivo. Non è un caso, del resto, se l'art. 9 della direttiva, nel tracciare l'identikit del "**soggetto passivo**", non attribuisca **alcuna rilevanza alla natura giuridica** del soggetto: concentrando, invece, l'attenzione soltanto sul *modus* e, quindi, sullo svolgimento di un'attività economica che, in concreto, si manifesta attraverso la realizzazione di introiti stabili derivanti dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi eseguite a titolo oneroso.

Sicché, **indipendentemente dalla natura** del soggetto, colui che **esercita un'attività economica**, nell'accezione del legislatore europeo, va considerato un **soggetto passivo** con la conseguenza che le operazioni attive, da esso realizzate, rientrano nell'orbita IVA.

La posizione della Corte di Giustizia UE

Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Giustizia in plurimi interventi, il solo fatto che un soggetto effettui delle operazioni a titolo oneroso non è sufficiente per qualificarlo come soggetto passivo. Occorre, infatti, che tali operazioni vengano realizzate con un certo grado di stabilità nel tempo, richiamando il principio

contenuto nel paragrafo 2 dell'art. 9 della direttiva, secondo il quale la nozione di "**sfruttamento**" si riferisce a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, eseguita per ottenere dal bene "introiti aventi un certo **carattere di stabilità**" (sentenze 29 aprile 2004, causa C?77/01, EDM, punto 49 e causa C?8/03, BBL, punto 36).

Emblematica, a questo proposito, è la vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia nella causa C?267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten, soggetto privato che operava a livello nazionale per conto di organizzazioni politiche regionali. La Corte, pur ritenendo che l'organizzazione realizzasse delle operazioni soggette ad IVA, ha sottolineato che le medesime operazioni non potevano configurare lo svolgimento di una attività economica poiché "la continuità delle sue attività, è finanziata mediante sussidi pubblici, conformemente alla legge nazionale austriaca sul finanziamento dei partiti politici, con varie donazioni e con contributi erogati dai membri del partito stesso.

Pertanto, le sole entrate dotate di un carattere di stabilità provengono dal finanziamento pubblico e dai contributi dei membri di tale partito, ove dette entrate compensano, in particolare, le perdite causate dall'attività oggetto della causa principale" (Così, i punti 22 e 23).

Se è così, appare priva di fondamento la preoccupazione che la riqualificazione delle cessioni o prestazioni rese da determinati **soggetti non profit**, nell'ambito delle esenzioni, possa comportare una sorta di attrazione forzosa di tutte le operazioni nell'alveo dell'imposta.

Al contrario, invece, il **regime di esenzione** ha lo scopo di evitare l'applicazione dell'IVA alle operazioni che per la loro ripetitività (stabilità) si considerano svolte nell'esercizio di una attività economica, ma, al contempo, il loro assoggettamento all'imposizione non è giustificato. Seppure in altro contesto, la Corte di Giustizia motiva l'esenzione IVA per le locazioni di

immobili con il fatto che questi servizi, pur essendo un'attività economica, costituiscono "di norma un'attività relativamente passiva, che non produce un valore aggiunto significativo" (Cfr., CGUE, Causa C-278/18, Sequeira Mesquita, punto 19).

Nella legge di Bilancio 2021

In questo contesto il disegno di legge di bilancio 2021 (all'art. 108) si proponeva di **abrogare** le previsioni di **esclusione dal campo di applicazione dell'IVA** contenute nell'art. 4, commi 4 e 8 del d.P.R. 633 del 1972 e di prevedere per dette operazioni il regime di esenzione di cui all'art. 10, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA.

Tuttavia, la riqualificazione delle operazioni come esenzioni **non è priva di effetti concreti**.

In primo luogo, occorre ricordare che le disposizioni riguardanti le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente, fatto salvo l'effetto utile che le stesse disposizioni intendono raggiungere, dato che un'esenzione costituisce una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni operazione eseguita a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Ciò significa che lo spazio di valutazione di ciascuna cessione o prestazione presuppone, necessariamente, una lettura del dato nazionale compatibile con le corrispondenti disposizioni della Direttiva, anche alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nei singoli casi. Si pensi, ad esempio, alle problematiche

connesse alle attività sportive o svolte da enti di natura associativa e sindacale (Cfr., CGUE Causa C-149/97, The Institute of the Motor Industry).

Pertanto, appare **opportuna la scelta di sopprimere**, in sede di approvazione della legge di Bilancio, le **modifiche** finalizzate alla chiusura della procedura d'infrazione 2008/2010.

In una diversa prospettiva, la retromarcia innestata dal legislatore può, senza dubbio, essere una preziosa occasione per **riscrivere completamente** le disposizioni nazionali in materia di soggettività passiva contenute negli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972 che, con il passare del tempo, sono diventate un guazzabuglio inestricabile di norme, deroghe e contro deroghe. Per non parlare di fantasiose esclusioni prive di qualsiasi fondamento logico e giuridico.

D'altronde, è chiaro che, proprio perché l'IVA rappresenta uno dei principali tributi, la competitività delle nostre imprese e l'attrattività dell'Italia si gioca anche con **disposizioni chiare** e, soprattutto, facilmente **comprensibili** per tutti gli operatori economici.

Il blando richiamo della Commissione europea, che pazientemente attende dal 2012 l'intervento del nostro legislatore italiano, risponde all'esigenza di una piena sintonia delle norme interne di recepimento che, in quest'ottica, devono uniformarsi alla medesima logica della Direttiva cosicché non sia alterato il delicato equilibrio che è alla base della costruzione del sistema IVA europeo.

Fisco

Muta l'orientamento giurisprudenziale

Merci importate, royalties senza dazi se manca il vincolo fra licenziante e produttore

di Massimo Fabio, di Aurora Marrocco - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

In assenza di una relazione contrattuale qualificata tra il licenziante e il produttore non comunitario, le royalties corrisposte su merci importate non sono daziabili. È quanto ha affermato la CTR Veneto con la sentenza n. 804 del 22 dicembre 2020. In particolare, la CTR ha precisato che, ai fini dell'applicazione dei dazi, è necessario accertare l'esistenza o meno di una relazione tra il licenziante e il produttore extracomunitario ed i poteri, diretti o indiretti, che il primo può esercitare sul secondo. I giudici di seconda istanza si allineano così al mutamento di indirizzo già operato dalla Commissione europea. Quali saranno le conseguenze della decisione per gli operatori italiani, i competitor internazionali e i contribuenti?

Le **royalties** corrisposte su **merci importate** non sono daziabili se - in un **rapporto trilaterale** - non esiste una relazione qualificata tra il **licenziante** ed il **produttore non comunitario**.

Su questo profilo la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha emesso la sentenza n. 804/2020 in data 22 dicembre 2020, partendo dal presupposto che "l'elemento decisivo ai fini del giudizio consiste pertanto nell'appurare, sulla base degli accordi contrattuali, l'esistenza o meno di una **relazione** tra il licenziante e il produttore extracomunitario ed i **poteri**, diretti o indiretti, che il primo può esercitare sul secondo", dichiarando così "la **nullità** degli **avvisi di rettifica** dell'accertamento impugnati nonché dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni".

In tale sede, i giudici di seconda istanza hanno peraltro rilevato il "**mutamento di indirizzo** operato dalla **Commissione Europea**, reso evidente dalla mancata trasposizione del Commento n. 11".

Valutazione della daziabilità: il mutamento di indirizzo giurisprudenziale

Infatti, nella valutazione della daziabilità di un contratto di licenza, utili indicatori sono sempre stati tratti proprio dall'esemplificazione proposta nel Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale (Sezione Valore in dogana) contenuto nel TAXUD/ 800/202, sull'applicazione dell'art. 32, par. 1, lett. c), del CDC. Tuttavia, il Commento n. 11 **non è più richiamato** nel "Compendium of Customs Valuation texts - Edition 2018", con la conseguenza che la **versione attuale** non contiene **alcun riferimento** a fattori indicativi del legame tra licenziante ed i singoli produttori.

Da qui, si evince chiaramente come la Commissione Europea abbia inteso riservare esclusiva **rilevanza interpretativa** alla **valutazione congiunta** del **contratto di licenza** stipulato tra la licenziante e la licenziataria e dell'**accordo di vendita** concluso tra quest'ultima ed i singoli produttori, rilevando, al fine

di determinare la daziabilità delle royalties, la sussistenza, nel contratto di licenza, di riferimenti alla vendita e, viceversa, nell'accordo di vendita, di **clausole contrattuali** relative al rapporto di licenza.

La CTR argomenta altresì la propria decisione sulla base di "una **diversa interpretazione** sia dottrinale che giurisprudenziale, a livello sia nazionale che comunitario".

In particolare, si rifà a giurisprudenza di merito e di legittimità espressasi su argomentazioni addotte dalla medesima difesa in base alle quali ha escluso la daziabilità dei diritti di licenza in situazioni analoghe.

Nel merito, **non ricorrono le condizioni** per la **daziabilità** delle royalties laddove "manca uno dei requisiti previsti dall'art. 159 del DAC in quanto la licenziataria era libera di ottenere le calzature da svariati fornitori non legati al titolare dei diritti di licenza; manca il requisito dell'art. 160 del DAC in quanto né i venditori/fornitori né altri soggetti ad essi legati avevano il potere di chiedere alla licenziataria il pagamento dei diritti di licenza sull'utilizzo del marchio (...) ed in quanto **non sussisteva alcun legame**, anche sotto la forma del controllo, tra la titolare dei diritti di licenza e le aziende venditrici/fornitrici delle calzature" (cfr. Commissione Tributaria Regionale di Bari sent. nn. 3665/2018 e 3664/2018).

Ancora, nella recentissima sentenza che si commenta, "il mutamento di indirizzo operato dalla Commissione Europea, reso evidente dalla **mancata trasposizione** del **Commento n. 11**, sul quale l'Agenzia delle Dogane ha fondato principalmente le proprie ragioni, ha trovato conferma anche nelle pronunce, citate nella memoria dei ricorrenti, di Commissioni Tributarie (CTP de La Spezia, sent. n. 370/2/2018 e CTP di Genova, sent. n. 331/3/19) che, pronunciandosi sul contenzioso insorto in ordine allo stesso contratto di licenza in esame nel presente procedimento, hanno riconosciuto il **diritto al rimborso** della [licenziataria]

dei **diritti doganali** corrisposti sulle royalties addizionate al valore dei beni al tempo importati, avendo i giudici riscontrato l'**assenza** di una forma di **controllo** della **Licenziante** sui fornitori di cui si è avvalsa [...]

I precedenti interpretativi della Corte di Cassazione

Nello stesso senso, la CTR non può che richiamare l'altrettanto recente **sentenza n. 10687 del 5 giugno 2020** della Suprema Corte, in cui i Giudici di legittimità hanno finalmente chiarito come la mera sussistenza di un contratto di licenza **non possa comportare** "automaticamente" l'inclusione dei corrispettivi versati dalla licenziataria alla licenziante nel valore doganale dichiarato per le merci importate, a meno di non voler **disconoscere** in toto i principi e le **indicazioni** in tema di **daziabilità** delle **royalties** contenuti nella normativa comunitaria ed unionale e nelle derivanti interpretazioni offerte dalla Commissione Europea nonché le statuizioni della giurisprudenza comunitaria, ponendo un **freno all'interpretazione** avanzata dai diversi **Uffici doganali** a seguito delle diverse pronunce di legittimità precedentemente emanate sul punto (ex multis Cass. sentt. n. 8473 del 2018).

I diritti di licenza **non devono** essere **inclusi** nel **valore doganale** quando il licenziante non è in grado di esercitare alcun potere di controllo nei confronti dei fornitori della merce, tale da obbligare questi ultimi a richiedere alla licenziataria il pagamento delle royalties quale condizione per procedere alla vendita.

In conclusione, dalla sentenza della Corte di Cassazione emerge come un'**ingerenza** della **licenziante** limitata alle **sole modalità produttive** garantite dalla fabbricante, qualificabile al massimo in termini di controllo di qualità, **non sia sufficiente** a determinare la daziabilità delle royalties.

Più propriamente, per eseguire una corretta analisi, si deve verificare l'esistenza di un "**collegamento**" fra il **contratto di vendita** delle merci ed il **contratto di licenza**, per effetto del quale la licenziante risulti tutelata in relazione al pagamento dei diritti di licenza dagli stessi produttori ed alla circostanza che questi abbiano consapevolezza, interesse e titolo per richiederne il pagamento, negando, in carenza della relativa corresponsione, la vendita delle merci.

La posizione negli altri Paesi UE

Nella medesima sentenza n. 804/2020, si fa riferimento altresì alla **posizione** assunta sui medesimi temi - e con riferimento al medesimo contratto - dal **Tribunale olandese** oltre che dall'**Autorità doganale francese**

dovendosi ritenere "necessario garantire, tra i diversi Stati membri, un'**applicazione armonizzata** delle disposizioni comunitarie nel rispetto del principio di non discriminazione previsto dall'art.18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea", tenuto conto che il primo "ha sancito la non daziabilità delle royalties in quanto dal contratto di licenza non si desume la sussistenza di un controllo diretto od indiretto esercitato dalla Licenziante sui singoli produttori" e la seconda è giunta alle medesime conclusioni "rilevando come il compratore anche in quella fattispecie fosse libero di avvalersi di qualunque fornitore, non essendosi così realizzato l'ulteriore requisito previsto, per la configurabilità della condizione della vendita all'esportazione, all'art. 159 del DAC".

Conseguenze della decisione

Ebbene, su questo aspetto, risolta finalmente la questione di merito, si auspica che le Autorità nazionali non assumano un approccio conservativo e, evidentemente ingiustificato, che determinerebbe una **discriminazione di trattamento** tra **operatori italiani** - costretti a pagare i dazi - e **competitor comunitari** che, con relazioni del tutto analoghe non dovranno mai sostenere il maggior costo dei dazi con drammatici riflessi sulla competitività nel bacino unionale.

In buona sostanza, dalla lettura della pronuncia in commento emerge come la possibilità per il licenziante di scegliere i fornitori ai quali la licenziataria deve necessariamente rivolgersi costituisca **elemento dirimente** al fine di ritenere daziabili i **diritti di licenza** corrisposti dalla seconda.

Ove tale circostanza non risulti provata, lasciando i sottostanti contratti di licenza al licenziatario con piena autonomia decisionale nella scelta dei singoli produttori non comunitari e limitandosi gli stessi a regolare le possibilità di intervenire unicamente a tutela del Marchio sotto il profilo qualitativo dei Prodotti, **si deve escludere** che la Licenziante possa controllare in qualche modo i fornitori non comunitari.

In questa fattispecie ed in quelle similari, non sussistono i requisiti, di diritto e di fatto, che legittimino l'inclusione dei diritti di licenza corrisposti dalla licenziataria alla licenziante nel valore in dogana delle merci. Ne discende, per ogni **contribuente** inciso da un tale **indebito pagamento** dei dazi, il diritto di poter accedere alle formule di **revisione** per ottenere il **rimborso** di quanto versato negli ultimi tre anni.

Riferimenti normativi

CTR Veneto, sez. V, sentenza 20/12/2020, n. 804/2020

Fisco

La denuncia alla Commissione Europea

L'imposta sui dividendi di fonte estera viola il diritto dell'UE

La circostanza che il diritto interno prevede che l'imposta dovuta in Italia sui dividendi di fonte estera sia calcolata su una base imponibile maggiore se i dividendi non sono percepiti per il tramite di un intermediario finanziario italiano appare in contrasto non solo con l'articolo 63 del TFUE, in quanto costituisce un disincentivo ad effettuare investimenti di capitali all'estero, ma anche con l'articolo 56 libertà di prestazione di servizi, in quanto le persone fisiche italiane che intendono effettuare investimenti esteri sono disincentivate ad avvalersi di intermediari finanziari esteri. Lo ha evidenziato la Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'unione europea dell'AIDC sezione di Milano con la denuncia n. 15 presentata alla Commissione Europea del 3 dicembre 2020.

L'AIDC ha presentato la denuncia n. 15 alla Commissione Europea in data 3 dicembre 2020, con riguardo all'illegittimità comunitaria del regime fiscale italiano sulla **tassazione dei dividendi esteri**.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia prevedono in generale che l'Italia debba ammettere in detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia sui redditi provenienti dall'altro Stato le corrispondenti imposte pagate nell'altro Stato.

Occorre evidenziare che alcuna **detrazione** è accordata ove il reddito di fonte estera sia assoggettato in Italia (ai sensi della legislazione italiana), ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e quindi non concorra a formare il reddito complessivo del contribuente.

Secondo la normativa italiana i **dividendi di fonte estera** percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa sono assoggettati in Italia, ad una ritenuta a titolo d'imposta ove siano percepiti con l'intervento di un intermediario finanziario italiano (banca, impresa d'investimento o fiduciaria) o ad una imposta sostitutiva, da liquidare a cura del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, ove siano percepiti direttamente all'estero o in generale senza il tramite di un intermediario italiano.

In tutti e due i casi si applica l'aliquota **d'imposta del 26%**, ai sensi dell'articolo 27, quarto comma del Dpr. n. 600 del 1973.

Occorre evidenziare che, nel primo caso la base imponibile è il cosiddetto **"netto frontiera"** ossia l'importo

del dividendo al netto delle ritenute subite all'estero, all'atto della percezione del dividendo; mentre nel secondo caso la base imponibile è costituita dal dividendo al lordo della ritenuta.

E' interessante notare che il diritto comunitario, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all'eliminazione della doppia imposizione all'interno della Comunità europea.

In realtà, l'art. 63 del TFUE non osta a **convenzioni fiscali bilaterali**, come quelle italiane, in forza delle quali i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro possano essere tassati in entrambi gli Stati membri e che non prevedano, a carico dello Stato membro di residenza dell'azionista, l'obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne deriva.

Infatti, non è in discussione la conformità delle convenzioni stipulate dall'Italia al diritto unionale, ma è la circostanza che il diritto interno preveda che **l'imposta** dovuta in Italia sui dividendi di fonte estera sia calcolata su una base imponibile maggiore se i dividendi non sono percepiti per il tramite di un intermediario finanziario italiano che appare in contrasto non solo con l'articolo 63 del TFUE, in quanto costituisce un disincentivo ad effettuare investimenti di capitali all'estero, ma anche con l'articolo 56 libertà di prestazione di servizi, in quanto le persone fisiche italiane che intendono effettuare investimenti esteri sono disincentivate ad avvalersi di **intermediari finanziari esteri**.

La violazione delle norme comunitarie

L'AIDC ha evidenziato che l'art. 63 del TFUE vieta tutte le restrizioni ai **movimenti di capitali** tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi, che non può essere giustificata da quanto previsto dal successivo art. 64, che lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari. Infatti, l'onere imposto alle persone fisiche private residenti in Italia di canalizzare l'incasso di **dividendi di fonte estera** per non subire una **tassazione** discriminatoria costituisce una restrizione dei movimenti di capitale, dato che tali movimenti comprendono, in base alla Direttiva 88/361/CEE, anche le operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri, in quanto il soggetto viene, di fatto, obbligato a canalizzare questo genere di flusso finanziari transnazionale.

Tra l'altro, è interessante notare che il calcolo della base imponibile della ritenuta operata dagli **intermediari sul "netto frontiera"** è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2004, pertanto la discriminazione fra le due modalità di percezione del dividendo è sorta dopo il 31 dicembre 1993 e quindi la violazione del diritto unionale è rilevante anche nei rapporti con gli Stati terzi.

Il danno per il contribuente dalla scelta di non canalizzare il flusso dei dividendi attraverso un **intermediario italiano** costituisce una restrizione ai momenti di capitale vietata dalla direttiva citata, obbligandolo, di fatto, alla canalizzazione dei flussi finanziari transnazionali. Infine, questa discriminazione riguarda solo soggetti **residenti in Italia**, anche se la rilevanza ai fini del TFUE della discriminazione discende dal fatto che ha per oggetto la tassazione dei proventi derivanti da investimenti all'estero, i quali vengono tassati con una base imponibile differente in funzione della modalità di percezione del reddito prescelta.

La procedura "**netto frontiera**" è stata introdotta solo per una esigenza degli intermediari finanziari italiani che non sono in grado di desumere dai messaggi interbancari di pagamento la composizione dell'importo netto ("**netto frontiera**") percepito per conto del cliente. Ma questa circostanza non giustifica la **discriminazione** dei residenti che abbiano percepito i dividendi senza l'intervento di intermediari italiani.

Questa discriminazione comporta anche che le persone fisiche residenti in Italia sono portate ad affidare l'amministrazione del proprio patrimonio mobiliare ad **intermediari finanziari italiani** anche quando gli intermediari esteri siano giudicati più efficaci o meno onerosi.

E pertanto si ha una violazione dell'articolo 56 del TFUE sulla **libertà di circolazione** dei servizi.

In virtù delle violazioni rappresentate, l'AIDC ha rappresentato la necessità di un'adeguata azione nei confronti dello Stato italiano ai fini di un sollecito superamento dei segnalati conflitti normativi.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Società di partecipazione non finanziaria: per l'identificazione servono i dati del bilancio dell'ultimo

esercizio chiuso

Ai fini dell'identificazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria, l'esercizio in via prevalente sussiste quando l'attivo è costituito per un ammontare superiore al 50 per cento da partecipazioni in intermediari finanziari, ovvero, alternativamente, in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, nonché da altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 40 del 13 gennaio 2021. Al fine della verifica della prevalenza, in entrambi i casi occorre far riferimento ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 40 del 13 gennaio 2021 in tema di identificazione delle società di **partecipazione non finanziaria**. L'articolo 162-bis del TUIR, introdotto a seguito delle modifiche apportate con le disposizioni normative di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 142 del 2018, di recepimento delle direttive "ATAD" (Anti Tax Avoidance Directive) prevede che ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si definiscono intermediari finanziari:

- società di **partecipazione finanziaria**: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
- società di **partecipazione non finanziaria** e assimilati: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico.

L'inclusione tra queste società appena richiamate è legata alla composizione del totale **dell'attivo patrimoniale**.

In particolare:

- l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in **intermediari finanziari** sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti **diversi dagli intermediari** finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con

i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

Al fine della verifica della prevalenza de qua, entrambe le previsioni fanno riferimento ai dati del **bilancio** approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.

Tale valutazione deve essere operata al momento di presentazione della **dichiarazione dei redditi**, ne consegue che, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento le disposizioni sia quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Quindi l'esercizio in via prevalente sussiste quando l'attivo è costituito per un ammontare superiore al 50 per cento da partecipazioni in **intermediari finanziari** (ovvero, alternativamente, in soggetti diversi dagli intermediari finanziari), nonché da altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati.

Pertanto, si ritiene che l'attività prevalente di "**assunzione di partecipazioni**" ai sensi dell'articolo 162-bis del TUIR sussiste, in primis, quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50 per cento dell'attivo di stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13/01/2021, n. 40

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Utilizzo fondo rischi: quando non costituisce sopravvenienza attiva imponibile

Se la società ha sterilizzato gli effetti delle somme accantonate mediante variazioni in aumento del reddito pari agli stanziamenti al fondo rischi, l'utilizzo dei fondi concorre alla formazione del reddito mediante una variazione in diminuzione per la quota dell'utilizzo relativa alla somma restituita all'ente locale sulla base di un accordo transattivo e non costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la quota oggetto di stralcio, riguardante lo storno di componenti in precedenza non dedotti. Lo

ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 41 del 13 gennaio 2021.

Con la risposta a interpello n. 41 del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **utilizzo fondo rischi**.

L'articolo 107, comma 4 del TUIR dispone che non sono ammesse **deduzioni** per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati, inoltre il seguente articolo 109, comma 1, secondo alinea prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Dal combinato disposto delle norme appena citate deriva, dunque, che al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, gli **accantonamenti a fondo**, stanziati a bilancio quali "passività di scadenza e ammontare incerti", sono **fiscalmente deducibili** solo quando l'onere diviene certo nell'an e nel quantum.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del TUIR, inoltre, si considerano **sopravvenienze attive**, come tali soggette a tassazione, i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Ne deriva che, allorché l'onere, la spesa o la perdita a fronte dei quali si è generato il componente reddituale non siano stati dedotti, la sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte degli stessi non concorre a tassazione.

Pertanto, se la società incorporata, in ottemperanza all'articolo 107, comma 4, del TUIR ha sterilizzato gli effetti delle somme accantonate mediante variazioni in aumento del reddito pari agli stanziamenti al fondo rischi, **l'utilizzo dei fondi**:

- concorre alla **formazione del reddito** mediante una variazione in diminuzione per la quota dell'utilizzo relativa alla somma restituita all'ente locale sulla base di un accordo transattivo;

- non costituisce **sopravvenienza attiva imponibile**, ai sensi dell'articolo 88 del TUIR, per la quota oggetto di stralcio, riguardante lo storno di componenti in precedenza non dedotti,

Tale conclusione, inoltre, è in linea con il principio generale di **divieto di doppia imposizione** sancito dall'art. 163 del TUIR.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13/01/2021, n. 41](#)

Fisco

4° Forum dei commercialisti

CNDCEC, Miani: riforma del fisco senza basi finanziarie

“Le pur ottime intenzioni legislative sulla riforma fiscale non sembrano poggiare su credibili basi finanziarie”. Nel corso del 4° Forum dei commercialisti, il Presidente CNDCEC Massimo Miani ha ricordato che le risorse a disposizione ammontano a 8 miliardi di euro per il 2022 e 7 miliardi a regime dal 2023, di cui però 5,5 miliardi di euro risultano già impegnati. Ma, sottolinea Miani, solo per mettere a regime la detrazione aggiuntiva IRPEF per contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, la legge di Bilancio 2021 ha messo a disposizione risorse per circa 3 miliardi di euro, il doppio di quel che risulta attualmente disponibile, a regime, sul fondo che dovrebbe finanziare la riforma non solo dell’IRPEF, ma di tutto il sistema fiscale.

Per la **riforma del fisco** mancano le risorse. “Evidenziare questi numeri”, ha spiegato **Miani** nel corso del 4° Forum dei commercialisti, “non significa per noi svilire l’importanza di un serio ragionamento di riforma del sistema fiscale, della cui opportunità diamo invece atto con **assoluta convinzione**, ma per evitare il consueto rischio “libro dei sogni” che sovente si manifesta ogni qual volta si parla di riforma fiscale”.

“Al tempo stesso”, ha aggiunto Miani, “riteniamo tuttavia importante ricordare come, nell’ultima legge di bilancio, sin dal documento programmatico elaborato dal Governo, che ne costituisce la premessa e la cornice finanziaria, la quadratura delle coperture è stata ottenuta conteggiando a partire dal 2022 ben 13 miliardi di effetti di cosiddetta “**retroazione fiscale**”.

La “retroazione fiscale” costituisce il **gettito aggiuntivo** che si mette in conto a fronte del **volano economico** che verrà generato dalle **misure espansive di maggiori spese e minori entrate**. È dunque lecito attendersi in futuro - ha proseguito Miani - analoga disponibilità a mettere, tra le coperture di misure di riduzione della pressione fiscale, anche gli effetti di retroazione da esse determinate, rendendo così un po’ meno ostica sul piano finanziario, per quanto sempre complessa, l’adozione di queste misure”.

CNDCEC in audizione il 22 gennaio

Nell’audizione delle Commissioni Finanze di Camera e Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva per lo sviluppo di un progetto di riforma fiscale, in programma il 22 gennaio, i commercialisti produrranno le conclusioni della apposita **commissione di esperti** che il Consiglio Nazionale della categoria ha nominato, affidandone il coordinamento al professor **Carlo Cottarelli**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[CNDCEC, comunicato stampa 14/01/2021](#)

Lavoro e Previdenza

Misure di sicurezza sul lavoro

Asintomatici e test rapidi: perché si deve integrare il protocollo sanitario aziendale

di Luca Barbieri - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

Sebbene le evidenze scientifiche formatesi nel corso dell'emergenza epidemiologica confermino la significativa incidenza dei soggetti pre-sintomatici e asintomatici in relazione alla diffusione del contagio anche nei luoghi di lavoro, le prescrizioni dettate dal Protocollo 24 aprile 2020 non offrono un'adeguata tutela contro tale fonte di rischio. Il Ministero della Salute, con le sue recenti indicazioni, attribuisce un decisivo rilievo in termini di prevenzione generale all'attuazione di strategie di testing (sierologico e antigenico) sui lavoratori. Quali misure deve adottare l'azienda a tutela della sicurezza sul lavoro?

La pubblicazione, in data 8 gennaio 2021, dell'circolare del Ministero della Salute n. 705 avente ad oggetto l'aggiornamento della definizione di **caso Covid-19** e le **strategie di testing** offre l'occasione sia per svolgere alcune considerazioni con riguardo al vigente impianto normativo in materia di tutela della **salute dei lavoratori** con riferimento al rischio di **contagio in occasione di lavoro** che per verificarne l'attuale efficacia. Più precisamente, gli orientamenti espressi dal Dicastero con riguardo alle strategie di testing e screening consentono di prendere in esame sotto diversa luce le prescrizioni contenute nel Protocollo 24 aprile 2020 - e 'recepito', almeno **sino al 15 gennaio 2021**, dall'art. 4 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - e il meccanismo giuridico rinvenibile nell'art. 29-bis del D.L. 23/2020, per effetto del quale il datore di lavoro è giudicato adempiente agli obblighi di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori stabiliti dall'art. 2087 del cod. civ. quando abbia osservato le prescrizioni dettate dal medesimo Protocollo.

Il Dicastero, dando seguito a quanto già espresso con circolare 29 settembre 2020, n. 31400 in relazione al rischio di contagio in contesti scolastici, ha precisato da ultimo come il **test antigenico rapido** possa essere utilmente impiegato al fine di contrastare il rischio di contagio sia con riferimento a **soggetti con sintomi** - quando sia necessario adottare provvedimenti e misure di tutela della salute con estrema rapidità - sia in relazione a **soggetti** che, pur non manifestando alcun sintomo, operino in un **contesto** in cui è attesa una **percentuale di positività elevata**.

Applicazione nei luoghi di lavoro

Le indicazioni ministeriali trovano ovviamente applicazione con riguardo ai luoghi di lavoro, laddove il rischio di non poter prontamente individuare i **soggetti asintomatici o pre-sintomatici** può essere contrastato per effetto della tempestività con cui è possibile conoscere l'esito di un test antigenico nonché dell'osservanza di una periodicità opportunamente programmata

dell'attività d'indagine stessa.

Si evidenzia che, nell'ambito dell'impianto normativo definito dal Protocollo 24 aprile 2020 l'attività di screening di soggetti asintomatici o pre-sintomatici non è espressamente disciplinata. Infatti, il paragrafo 2. del Protocollo prevede che in fase di **ingresso nelle pertinenze aziendali** sia rilevata la sola temperatura corporea e debba essere resa nota l'eventualità di essere stato in contatto con un soggetto positivo al virus nel corso dei precedenti 14 giorni o di provenire da una zona a rischio. Per effetto del paragrafo 3., le medesime disposizioni trovano applicazione anche nel caso di ingresso di **soggetti terzi**.

È evidente come tali misure di contrasto del rischio di contagio non abbiano efficacia alcuna con riferimento ai soggetti asintomatici o pre-sintomatici.

Dunque, in considerazione delle evidenze scientifiche più sopra richiamate e degli orientamenti espressi dal Dicastero circa l'utilità ed efficacia dei test antigenici rapidi, è opportuno prendere nuovamente in esame il Protocollo 24 aprile 2020 laddove stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad osservare le prescrizioni in esso contenute e provvedere ad un'integrazione con altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità dell'organizzazione e domandarsi se il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare una **nuova valutazione del rischio di contagio** e, considerando la propria struttura organizzativa, giudicare l'opportunità di ricorrere a test antigenici rapidi.

Strategie di testing e screening

Una risposta, peraltro decisiva, al quesito può rinvenirsi nel richiamato art. 2087 del cod. civ.: mirando ad un'effettiva tutela della salute dei lavoratori in considerazione della particolarità del lavoro, delle conoscenze e dell'esperienza maturate nonché della tecnica (e tecnologia) disponibili, una valutazione con riguardo alla necessità di adottare strategie di testing e screening ricorrendo a test antigenici rapidi non può pertanto essere elusa, con l'effetto non secondario

né trascurabile di assicurare al **protocollo sanitario aziendale** il carattere (insopprimibile) di dinamicità che l'adempimento dei soli obblighi espressamente disciplinati da un 'cristallizzato' Protocollo 24 aprile 2020 non garantisce e forse addirittura pregiudica.

L'adozione di una strategia di testing e screening comporta la definizione e l'attuazione di **misure organizzative e procedure** che anticipano, con ampio margine, alcuni temi che hanno concorso ad alimentare l'attuale acceso dibattito con riferimento agli effetti giuridici che, stando al vigente quadro normativo, potrebbero prefigurarsi nell'ipotesi in cui il **lavoratore rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione**; richiamandosi all'obbligo di sicurezza che il citato art. 2087 del cod. civ. attribuisce al datore di lavoro, taluni ritengono che il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a detto trattamento sanitario possa anche integrare, una volta accertata l'impercorribilità di soluzioni organizzative alternative, l'ipotesi legittima di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo**.

Analoghi interrogativi sono emersi, anche prima che fosse dato inizio al programma di vaccinazione, proprio con riguardo all'eventualità che un lavoratore si fosse volontariamente sottratto all'effettuazione di un test antigenico rapido, compromettendo l'efficacia dell'intero piano sanitario, nonostante tale misura fosse stata autorizzata dalla competente autorità sanitaria e regolata tramite apposito contratto collettivo di lavoro.

Rifiuto del lavoratore

Sebbene non sia questa la sede per svolgere una compiuta e articolata analisi delle conseguenze giuridiche derivanti da un rifiuto del lavoratore di sottoporsi alle attività di testing e screening, non è infondato ritenere che gli approdi possano coincidere con le soluzioni prospettate nel caso di rifiuto del lavoratore a vaccinarsi.

Leggi anche Covid-19: l'azienda può obbligare i lavoratori a vaccinarsi?

Alcune considerazioni

Tentando di individuare un nucleo essenziale di considerazioni afferenti alla **disciplina prevenzionistica** in relazione alla crisi epidemiologica, si potrebbero portare in evidenza i seguenti elementi:

1) nonostante la 'fisionomia' del rischio di contagio in occasione di lavoro sia profondamente mutata alla luce sia delle conoscenze scientifiche acquisite che delle modalità di diffusione del contagio stesso, profondamente diversificate sul piano territoriale e in concomitanza di ben individuati periodi, non è stata operata **alcuna integrazione del Protocollo 24 aprile 2020**

né promosso un affinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, minando la solidità delle ragioni poste a fondamento dell'art. 29-bis del D.L. 23/2020;

2) superando i limiti di una lacunosa produzione legislativa e la fissità del Protocollo 24 aprile 2020, al datore di lavoro non resterebbe che:

- procedere ad una **nuova valutazione dei rischi**;
- **modificare le procedure esistenti** sulla base dell'esito dell'attività di valutazione dei rischi stessa, perché possano essere contrastate anche le (nuove) fonti di rischio correlate ai soggetti asintomatici e pre-sintomatici;
- porre in essere le opportune **"misure equivalenti o più incisive"** quali, con riferimento al caso di specie, indagini diagnostiche condotte attraverso l'impiego di test sierologici qualitativi o quantitativi, tamponi molecolari o antigenici o test salivari;
- prevedere l'introduzione di **misure organizzative** che eliminino il rischio di contagio (ad esempio, ricorrendo al 'lavoro agile') ovvero ricorrere ad una combinazione di misure organizzative e tecniche che riducano, per quanto possibile, il rischio nei luoghi di lavoro.

Rischio di contagio interferenziale

Le considerazioni di cui sopra, devono intendersi estese anche al rischio di contagio interferenziale, disciplinato dal paragrafo 3. del Protocollo 24 aprile 2020 forse approssimativamente.

Il contrasto efficace del rischio di contagio interferenziale non può certamente trascurare uno stretto raccordo, anche sul piano procedurale, con l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, visto che le procedure atte a regolare l'**ingresso**, il **transito** e l'**uscita dei lavoratori dell'appaltatore** (e dell'eventuale subappaltatore) nelle pertinenze del datore di lavoro committente non possono che essere concordate e tradotte nei rispettivi protocolli aziendali, anche ai fini dei più sopra richiamati art. 2087 del cod. civ. e art. 29-bis del D.L. 23/2020, individuando altresì i più opportuni strumenti rimediali nell'ipotesi di **violazione delle procedure concordate** o di **accertamento di un caso di contagio**.

In altri termini, il disciplinamento del rischio interferenziale nell'ambito di un ciclo produttivo non potrà che realizzarsi attraverso la cooperazione in sede di attuazione delle misure di prevenzione, il coordinamento permanente degli interventi e la reciproca informazione. Sebbene non espressamente contemplato dal Protocollo 24 aprile, l'approdo naturale di tale impostazione non potrebbe che essere un documento di valutazione dei rischi da interferenze afferente al rischio di contagio (art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).

È in questo quadro normativo che dovrebbe peraltro innestarsi il paragrafo 13. del Protocollo 24 aprile 2020: il **comitato aziendale** per l'applicazione e la verifica delle regole di prevenzione e tutela della salute di ciascuna impresa operante nel ciclo produttivo sarebbe chiamato a verificare non solo la corretta applicazione del protocollo sanitario a livello "endo-aziendale", ma anche il rispetto delle disposizioni concordate tra

soggetto appaltante, appaltatore e subappaltatore, al punto da rendere opportuna - nelle sole ipotesi di particolare complessità e estensione - la costituzione di un comitato interaziendale deputato alla verifica della corretta applicazione delle misure dedotte nei **protocolli sanitari aziendali** e riferite al rischio interferenziale da contagio.

Lavoro e Previdenza

Legge di Bilancio 2021

Pensioni: nuova salvaguardia per gli esodati. Con quali regole?

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

A distanza di circa 4 anni dall'ultima salvaguardia, il legislatore torna, con la legge di Bilancio per il 2021, tutelare i lavoratori esodati della riforma Fornero. Viene infatti prevista una nuova salvaguardia pensionistica, la nona, diretta a circa 2.400 lavoratori appartenenti a più categorie di soggetti privi di tutela pensionistica. La domanda di pensione deve essere presentata entro il 2 marzo 2021 e i trattamenti possono essere riconosciuti con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021. Quali sono i nuovi lavoratori esodati?

L'art. 1, commi 346-348 della legge di Bilancio 2021 prevede una nuova salvaguardia pensionistica per gli **esodati**, con la possibilità di applicare le **norme sui requisiti** per il **trattamento pensionistico** e sulle relative **decorrenze iniziali** vigenti **prima del 6 dicembre 2011**.

I beneficiari della disposizione sono rappresentati da un **contingente di 2.400 soggetti**, rientranti nelle fattispecie individuate, nel rispetto di un limite massimo di

spesa di 34,9 milioni di euro per il 2021, 33,5 milioni per il 2022, 26,8 milioni per il 2023, 16,1 milioni per il 2024, 3,2 milioni per il 2025 e 0,6 milioni per il 2026.

Precedenti salvaguardie

La nona salvaguardia pensionistica si aggiunge agli altri contingenti previsti da norme precedenti (vedi tabella).

1a salvaguardia: art. 24, c. 14, del D.Lgs. n. 201/2011.

2a salvaguardia: art. 22, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e art. 1, c. 1, lett. a), Legge n. 147/2014.

3a salvaguardia: art. 1, commi 231 e ss., Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) e art. 1, c. 191, Legge n. 147/2014.

4a salvaguardia: art. 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con Legge n. 124/2013 (art. 11 e 11 bis) e art. 1, c. 4, Legge n. 147/2014.

5a salvaguardia: legge di Stabilità 2013 (Legge n. 147/2013).

6a salvaguardia: art. 2, Legge n. 147/2014.

7a salvaguardia: legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

8a salvaguardia: legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

Fonte: XIX Rapporto annuale INPS, Ottobre 2020

Così come viene evidenziato dalla Ragioneria generale dello Stato nel proprio Rapporto annuale sulle "Tendenze di medio e lungo periodo della spesa pensionistica", la riforma di cui alla legge n. 214/2011 ha individuato **due categorie di destinatari** delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:

- salvaguardati che alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa. Si tratta della salvaguardia più generalizzata e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
- salvaguardati che, ancorché maturino i requisiti

successivamente al 31 dicembre 2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro).

Sempre attingendo alle evidenze della Ragioneria generale dello Stato, i **lavoratori salvaguardati** sono stati **fino ad ora circa 150.000** di cui circa 65.000 sono già stati previsti e tutelati nell'ambito nella riforma pensionistica del 2011 (Legge n. 214/2011) e i relativi oneri hanno trovato copertura nelle complessive economie derivanti dalla predetta riforma. Gli interventi successivi, per via legislativa, hanno riguardato circa 85.000 soggetti, per un onere cumulato in più di dieci anni in circa 5 mld. di euro, che in generale hanno trovato copertura finanziaria all'interno della spesa pensionistica mediante misure compensative riguardanti

la deindicizzazione delle pensioni più elevate e/o la riprogrammazione di limiti di spesa già stanziati. La Ragioneria generale osserva poi come appare evidente, sia per le numerosità interessate sia per i relativi oneri, che le salvaguardie hanno comportato effetti di gran lunga inferiori, e in ogni caso comunque compensati nell'ambito della spesa pensionistica, rispetto a quelli derivanti da misure generalizzate di riduzione dei requisiti nell'accesso al pensionamento anticipato.

Contingente dei nuovi salvaguardati

Il nuovo contingente può concernere i soggetti che rientrano in una delle categorie individuate, a condizione che la prima decorrenza virtuale del trattamento pensionistico, determinata secondo la suddetta disciplina previgente, non sia successiva al 4 aprile 2012. In ogni caso, il **trattamento pensionistico** riconosciuto nell'ambito del contingente **non** può avere **decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021**. Le categorie riguardano:

- i soggetti **autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non avessero un contributo volontario accreditato (o accreditabile alla predetta data), a condizione che avessero almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgessero attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui **rapporto di lavoro** si sia **risolto entro il 30 giugno 2012** in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano

svolto, dopo il 30 giugno 2012, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto nel **periodo 1° luglio 2012-31 dicembre 2012**, in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo la cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011**, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori che nel corso del 2011 fossero in **congedo per assistere figli in situazione di handicap grave**;
- i lavoratori con contratto di **lavoro a tempo determinato** e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Da tale fattispecie sono esclusi, tuttavia, i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica di stagionali.

Presentazione delle domande

Le domande per l'applicazione della disciplina previgente in oggetto devono essere presentate **entro il 2 marzo 2021**, ai sensi del comma 347; quest'ultimo disciplina la procedura (anche facendo rinvio alle disposizioni del D.M. 14 febbraio 2014) e reca le clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziaria, ai fini del rispetto (anche in via prospettica) dei limiti finanziari sopra riportati, relativi al numero di soggetti e alla spesa. Il **criterio di priorità nell'accoglimento delle domande** (nell'ambito del contingente unico in esame) è costituito dalla **data di cessazione del rapporto di lavoro** oggetto delle fattispecie summenzionate; a tali fini, per i lavoratori che fossero nella suddetta fattispecie di congedo e che siano ancora in attività di lavoro, si fa riferimento alla data del 1° gennaio 2021.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INPS

Congedo straordinario per i genitori lavoratori in caso di DAD: a chi e quando spetta

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

L'INPS, con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, ha fornito i chiarimenti sul congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle c.d. zone rosse. Nella stessa circolare sono state date indicazioni in merito al congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale sospesi o chiusi a seguito dell'emergenza.

L'INPS, con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del **congedo straordinario**, previsto dall'articolo 22-bis del decreto "Ristori" (decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con la legge n. 176/2020), per i genitori, **lavoratori dipendenti**:

- in caso di **sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole secondarie di primo grado**, frequentate dai figli,
- in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di **ogni ordine e grado** o in caso di **chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale**, frequentati dai **figli in situazione di disabilità grave**.

Ambito di applicazione

In particolare, il congedo viene fruito qualora vi sia una sospensione dell'attività didattica in presenza della scuola secondaria di primo grado (scuola media), ove è iscritto il figlio del lavoratore dipendente, situata in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. **zone rosse**) individuate nella Ordinanza del Ministro della Salute, con cui si dispone l'applicazione delle misure previste dai D.P.C.M. del 3 novembre e del 3 dicembre 2020 e dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020. Ovvero, qualora il **figlio** abbia una **disabilità grave**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, **indipendentemente dallo scenario di gravità** e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Il congedo può essere utilizzato anche dai **lavoratori dipendenti affidatari o collocatari** di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Inoltre, il congedo può essere fruito da **uno solo dei genitori** oppure **da entrambi**, ma non negli stessi

giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone individuate nella Ordinanza del Ministro della Salute, per i **periodi non antecedenti al 9 novembre 2020** (data di entrata in vigore del decreto legge n. 149/2020).

Requisiti del genitore e del figlio

Per poter fruire del congedo straordinario, il genitore ed il figlio/a devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) il lavoratore deve avere un rapporto di **lavoro dipendente** in essere;

Sono **esclusi i lavoratori autonomi** e quelli iscritti alla Gestione separata INPS.

Qualora il **rapporto cessi o viene sospeso** durante la fruizione del congedo, le giornate richieste successivamente non saranno indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo.

- b) il lavoratore deve essere **impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile**;

c) l'altro genitore non deve aver effettuato la domanda di congedo straordinario, per il medesimo periodo, sia per lo stesso figlio che per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore;

d) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere alunno frequentante la **classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado** (scuola media) per la quale sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l'applicazione delle misure previste dai D.P.C.M. del 3 novembre e del 3 dicembre 2020 e dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.

L'INPS ha giustamente escluso i figli frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo grado, in quanto l'articolo 3, comma 4, lettera f), del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 evidenzia come il **primo anno di**

frequenza della scuola secondaria di primo grado sia stato escluso dall'obbligo della modalità a distanza.

e) qualora il figlio abbia una **disabilità** in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, il congedo può essere fruito per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio, disposta da un provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche;

In questo particolare caso, il beneficio è riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza.

f) non è obbligatoria la **convivenza del genitore** con il figlio per il quale si richiede il congedo;

g) non è possibile fruire del congedo straordinario negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile per esigenze legate allo stesso figlio;

h) è possibile fruire del congedo straordinario nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio:

- dei **permessi di assistenza a persona con handicap** in situazione di gravità (di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992),

- del **prolungamento del congedo parentale** per assistenza a minore disabile in situazione di gravità (di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001),

- del **congedo straordinario**, di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001.

N.B. In merito al punto c): **incompatibilità del congedo** negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio avuto con lo stesso genitore, l'INPS, in un passaggio successivo (paragrafo 5), dello stesso messaggio, evidenzia l'esatto contrario e cioè: "è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori". È il caso che l'Istituto prenda posizione evidenziando la giusta interpretazione in merito.

Durata

La durata massima del congedo, che non potrà essere richiesta per giorni precedenti il 9 novembre 2020, coincide con il **periodo di sospensione dell'attività**

didattica in presenza dovuto ad una Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 137/2020.

Indennità

Per le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto, sarà riconosciuta, al lavoratore, un'indennità pari al **50% della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto per il congedo maternità, ad eccezione dell'incidenza sulle mensilità aggiuntive (comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 151/2001). In pratica, viene ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è prevista un'indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali.

I periodi di congedo sono coperti da **contribuzione figurativa**.

Domanda

L'INPS fa presente che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo ai sensi dell'articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137/2020.

La presentazione della domanda, da parte del lavoratore/genitore, dovrà essere effettuata con le consuete modalità telematiche. Questi i canali a disposizione:

- il portale web (www.inps.it) utilizzando il codice PIN già rilasciato dall'Istituto, oppure gli altri codici: **SPID, CIE o CNS**;

- il **Contact center integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche **periodi di astensione precedenti** il momento della richiesta, ma sempre nei limiti suindicati (non prima del 9 novembre 2020); inoltre, ad eccezione del congedo per assistenza ai figli disabili gravi, il periodo dovrà essere ricompreso all'interno del periodo individuato nell'Ordinanza del Ministro della Salute.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Lavoratori con handicap grave: riconoscimento provvisorio dei benefici con domanda in itinere

Nel messaggio n. 93 del 2021, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardo i benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. In particolare, l'Istituto specifica le modalità di gestione delle istanze sia nel caso in cui siano presentate durante l'iter di revisione dello stato di disabilità che se si tratta di prime istanze di concessione e riconoscimento dei requisiti.

L'INPS, con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, interviene riguardo il riconoscimento dei benefici previsti in favore dei lavoratori portatori di gravi disabilità, anche alla luce della disciplina di tutela speciale entrata in vigore per l'**emergenza Covid-19**.

La sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica, ha infatti comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i **portatori di handicap grave**.

Istanza durante la revisione dei requisiti

E' in ogni caso previsto il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell'handicap anche nelle more dell'iter sanitario di revisione, ai fini della fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.

Istanza di prima concessione dei benefici

In caso di prima concessione dei benefici in questione, l'INPS specifica che la domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione. Qualora all'esito della revisione sia confermato lo stato di **disabilità con connotazione di gravità**, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Diversamente, qualora all'esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di

gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/01/2021, n. 93

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Covid 19: richiesta e fruizione del congedo per genitori di figli in dad o disabili

Con la circolare n. 2 del 2021, l'INPS specifica le modalità di presentazione della domanda e di fruizione del congedo straordinario spettante ai genitori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

L'INPS, nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del **congedo straordinario per i genitori** in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Situazioni di incompatibilità

L'INPS si sofferma sui casi di incompatibilità del congedo in relazione alle condizioni dell'altro genitore:

- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di **lavoro in modalità agile** concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo per un altro figlio di entrambi

i genitori;

- è inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell'altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori;
- è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi ex L. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Compilazione denuncia Uniemens

Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai **lavoratori dipendenti del settore privato**:

- MZ0: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1 - Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- MZ1: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3 - Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento "CodiceEvento" di "Settimana" procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento "DiffAccredito" il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

È prevista la compilazione dell'elemento "InfoAggEvento", nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Nell'elemento "Giorno2 interessato dall'evento" dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento "Lavorato" = N;
- Elemento "TipoCoperturaGiorn" = 1 oppure 2 (in

caso di integrazione dell'indennità giornaliera di malattia da parte dell'Azienda);

- Elemento "CodiceEventoGiorn" = MZ0/MZ1;

- Elemento "InfoAggEvento" di "EventoGiorn2" = il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento "Settimana".

Denunce di manodopera lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD

I datori di lavoro che anticipano per gli **operai agricoli a tempo indeterminato** (OTI) le indennità relative ai congedi straordinari indicati nella presente circolare, dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri, l'elemento "CodiceRetribuzione2" il codice 3 "Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, unitamente al relativo elemento di "CodAgio", tra quelli di seguito riportati:

- Q1: che assume il significato di: "DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1 - congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado";
- Q2: che assume il significato di "DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3 - Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza".

Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Sono stati istituiti i seguenti codici Tipo Servizio da valorizzare nell'elemento V1 Causale 7 CMU 8 della ListaPosPA:

- 97: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- 99: **Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità** sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.

Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento MZ0 e MZ1, di cui al precedente paragrafo, da indicare in Uniemens "PosContributiva".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 13/01/2021, n. 2

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Ristori: Covid-19 contribuzione sospesa per

agricoli autonomi

L'INPS, con il messaggio n. 103 del 2021, specifica le modalità di sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all'esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020. L'importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale (news individuale) nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

Nel messaggio n. 103 dell'11 gennaio 2021, l'INPS interviene riguardo l'esonero contributivo spettante, rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2020, ai datori di lavoro e per la contribuzione dei **lavoratori autonomi in agricoltura**.

In attesa della disponibilità del modulo di istanza e della definizione della procedura di esonero, viene previsto che i lavoratori autonomi che intendevano avvalersi dell'esonero sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potessero detrarre dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell'esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si collocava l'azienda e alla tipologia del lavoratore.

Il medesimo beneficio è stato riconosciuto anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Per gli **imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni** è sospeso anche il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

L'importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale (new individuale) nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/01/2021, n. 103

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Rateazione contributi Covid-19: c'è tempo fino al 31 gennaio per versare la prima rata

Nel messaggio n.102 del 2021, l'INPS, a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, comunica che la ripresa dei versamenti

dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi nei mesi del lockdown di primavera, potrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2021 con il versamento, a mezzo F24, della prima o unica rata. La rateizzazione in esame riguarda l'ulteriore 50 per cento della contribuzione non versata.

L'INPS, con il messaggio n. 192 del 13 gennaio 2021, fornisce le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento può essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Aziende con dipendenti

Per il versamento delle ulteriori ventiquattro rate mensili di pari importo, è necessario indicare nel modello "F24" il codice contributo "DSOS", esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971 - N972 - N973).

Artigiani e commercianti

Per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare ad utilizzare l'apposita codeline visualizzabile nel "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per il versamento delle rate relative all'ulteriore 50 per cento dell'importo della contribuzione sospesa, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50 per cento dell'importo. La codeline è consultabile nelle news individuali del "Cassetto previdenziale Aziende Agricole".

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Al momento della restituzione dei contributi sospesi deve essere compilato l'elemento "AltriImportiDovuti_Z2", indicando nell'elemento:

- "AnnoMese" quello della denuncia in cui l'elemento è dichiarato;
- "TipologiaDovuto" il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi;
- "ImportoDovuto" il valore della singola rata relativo alla restituzione del 50 per cento dell'importo totale sospeso;
- "TipoOperazione" D - Dichiarazione;

- “TipoEvento” Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/01/2021, n. 102

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Bonus baby sitting Covid: appropriazione e fruizione entro il 28 febbraio 2021

Nel messaggio n. 101 del 2021, l'INPS fornisce chiarimenti riguardo il bonus per servizi di baby-sitting Covid-19. Il termine per l'appropriazione del bonus e per l'inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia è prorogato al 28 febbraio 2021. Entro tale data gli aventi diritto devono completare entrambe le procedure.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021, con cui recepisce la proroga del termine di fruizione del **bonus per i servizi di baby-sitting**, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore. Il bonus può essere utilizzato per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle attività didattiche dei figli a causa **dell'emergenza sanitaria Covid-19**.

Termine per l'appropriazione del bonus

I termini per la presentazione delle domande del bonus in argomento sono scaduti il 31 agosto 2020: le Strutture territoriali dell'Istituto sono attualmente impegnate nelle lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l'istruttoria.

L'utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

- direttamente, con l'utilizzo delle credenziali personali;
- avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale, che gestisce, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è

necessario il possesso delle credenziali personali;

- tramite Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni.

E' necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa.

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l'importo concessogli e di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19)”.

Proroga termini di comunicazione

Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato possono essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.

Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l'istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/01/2021, n. 101

Finanziamenti

Emendamenti al decreto Natale

Bonus locazioni: per il requisito del calo di fatturato rileva il 2019

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Novità per il bonus locazioni prorogato dalla legge di Bilancio 2021 fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator. Con un emendamento al decreto Natale, approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021, viene precisato che per il riconoscimento del credito d'imposta relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 la condizione della riduzione del fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019. Senza la correzione l'accertamento della flessione del fatturato si sarebbe dovuto fare con il fatturato del 2020, con la probabilità di non riuscire a soddisfare il requisito.

Ai fini della verifica della spettanza del **bonus locazioni** per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 la **diminuzione di fatturato** dovrà essere calcolata rispetto allo stesso mese del 2019 e non del 2020. Lo prevede un **emendamento** al disegno di legge di conversione del decreto Natale (D.L. n. 172/2020), approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021, che aggiusta il tiro sul requisito del calo del fatturato alla luce della proroga prevista della legge di Bilancio 2021.

Proroga del bonus

La Manovra 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1 comma 602), in particolare, è intervenuta sulla disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dall'art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), **estendendone la validità ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021** in favore delle imprese turistico ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Per effetto della proroga, quindi, per le imprese turistico ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator il credito di imposta matura anche per i primi 4 mesi del 2021.

Il **credito d'imposta** è pari al **60%** del canone pagato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell'esercizio di attività d'impresa, il credito d'imposta spetta invece nella misura del **30%** dell'importo del canone.

Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l'affitto d'azienda è pari al **50%** e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione dell'immobile e uno per l'affitto dell'azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Novità per il requisito del calo del fatturato

Restano **confermate** tutte le **condizioni di accesso al beneficio**.

Ai sensi del comma 1 del predetto art. 28, per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator il credito di imposta è riconosciuto **a prescindere dal volume dei ricavi pregressi**.

Rimane fermo anche il requisito del **calo del fatturato** o dei **corrispettivi**.

Ed è proprio su tale condizione che interviene l'emendamento approvato al disegno di legge di conversione del decreto Natale, approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021.

Con la correzione viene chiarito che, per il **riconoscimento** del credito d'imposta relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 sarà assunta a riferimento la **diminuzione di fatturato** relativa allo stesso **mese del 2019**.

In particolare, l'emendamento prevede che, ai fini della fruizione del credito di imposta, le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator devono verificare di aver subito una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019.

In assenza della modifica invece per l'accertamento della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi si sarebbe dovuto fare riferimento all'anno 2020, con la probabilità di non riuscire a soddisfare il requisito.

Tale condizione relativa al calo del fatturato **non è necessaria** per coloro che hanno **iniziato l'attività** a partire dal **1° gennaio 2019** e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 dicembre 2020).

Come si calcola il calo di fatturato

Riprendendo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle

Entrate nella circolare n. 14/E/2020, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2019 e del 2021, da confrontare al fine di verificare la predetta riduzione percentuale, deve essere eseguito considerando le **operazioni effettuate** nei suddetti **mesi, fatturate o certificate**, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Secondo quanto indicato nella suddetta circolare, la **data** da prendere a riferimento è quella di **effettuazione dell'operazione** che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Ad **esempio**, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di gennaio 2021 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di dicembre 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di gennaio 2021 e 2019 emesse entro il 15 febbraio 2021 e 2019.

Si ricorda inoltre che il calo del fatturato o dei corrispettivi, come precisato nella suddetta circolare, deve essere **verificato mese per mese**. Può quindi accadere che il calo del fatturato non risulti verificato per l'intera durata del periodo agevolabile (gennaio-aprile 2021), con la conseguenza che il credito d'imposta potrebbe spettare solo per alcune e non per tutte e quattro le mensilità previste dalla legge di Bilancio 2021.

Modalità di utilizzo

La legge di Bilancio 2021 non apporta **nessuna**

modifica anche per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

In particolare, il beneficio è utilizzabile:

- in **compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Come specificato dalla circolare n. 14/E/2020, la compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo "6920" (istituito con la risoluzione n. 32/E/2020);

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

In alternativa all'utilizzo diretto, il bonus può essere oggetto di **cessione, anche parziale**. Il credito di imposta può essere ceduto al **locatore o al concedente** o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'opzione potrà essere comunicata **fino al 31 dicembre 2021**, direttamente o tramite intermediari, successivamente alla cessione, utilizzando la procedura telematica "Comunicazione opzione crediti e detrazioni", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I crediti d'imposta ceduti possono essere utilizzati in **compensazione** tramite **modello F24** a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d'invalidità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Finanziamenti

Dal Mise

Distretto pelli-calzature Fermano-Maceratese: proroga al 31 marzo 2021 per la presentazione delle domande

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della richiesta formulata dalle Istituzioni locali, di una proroga del termine di presentazione delle domande, necessaria per consentire alle imprese di elaborare i propri progetti di investimento sfruttando un più lungo arco temporale, ha prorogato sino alle ore 12.00 del 13 marzo 2021, la presentazione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del "Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese".

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 61 del 12 gennaio 2021 con cui proroga **alle ore 12.00 del 13 marzo 2021** il termine ultimo per la presentazione di iniziative imprenditoriali nel territorio **dell'area di crisi industriale complessa del "Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese"** tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- al **rilancio** delle attività industriali,
- alla **salvaguardia** dei livelli occupazionali,
- al **sostegno** dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.

Le domande di agevolazione possono essere presentate da società di capitali, società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile e società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile che abbiano la sede nei Comuni dell'area di crisi industriale complessa indicati nell'allegato n. 1 dell'Avviso di cui alla circolare 31 agosto 2020 n. 3085 e che siano già costituite al momento della domanda.

Ambito oggettivo

È utile ricordare che le iniziative imprenditoriali devono:

- prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione e, previa verifica della compatibilità delle fonti finanziarie

previste per il presente Avviso, da progetti per la formazione del personale;

- comportare un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Presentazione delle domande

A seguito della richiesta formulata dalle Istituzioni locali, di una proroga del termine di presentazione delle domande, necessaria per consentire alle imprese di elaborare i propri progetti di investimento sfruttando un più lungo arco temporale, il Ministero ha prorogato la presentazione delle domande di agevolazione, a pena di invalidità, **sino alle ore 12.00 del 13 marzo 2021** (termine precedentemente stabilito al 13 gennaio 2021).

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, condizionatamente all'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti dell'Accordo di programma.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 12/01/2021, n. 61

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Internazionalizzazione: approvato il regime di aiuto per le imprese attive

La Commissione europea ha approvato il regime italiano modificato da circa 1,1 miliardi di euro a sostegno delle imprese attive a livello internazionale colpite dalla pandemia di coronavirus. La modifica dell'attuale regime italiano di sovvenzioni dirette è stato prorogato al 30 giugno 2021 ed è in linea con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Il regime modificato continuerà a sostenere le imprese ammissibili facilitandone l'accesso alla liquidità e non assumerà la forma di aiuti alle esportazioni subordinati alle attività di esportazione, in quanto non è vincolato a contratti di esportazione specifici.

La Commissione europea comunica che è stata approvata la proroga **al 30 giugno 2021** del regime agevolativo (precedentemente approvato dalla Commissione il 31 luglio 2020) a sostegno delle imprese **attive a livello internazionale** colpite dalla pandemia di coronavirus.

Con l'approvazione della proroga è stata inoltre aumentata la dotazione dell'agevolazione che passa da

300 milioni a **1.128 milioni di euro**. Analogamente al regime originario, il regime modificato continuerà a sostenere le imprese ammissibili facilitandone l'**accesso alla liquidità** e non assumerà la forma di aiuti alle esportazioni subordinati alle attività di esportazione, in quanto non è vincolato a contratti di esportazione specifici.

La Commissione ha ritenuto che il regime modificato rimane necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

In particolare, il sostegno continuerà a non superare gli 800 000 euro per impresa e il regime è limitato nel tempo fino al 30 giugno 2021.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Da Confprofessioni

Internalizzazione PMI: necessario il rifinanziamento degli strumenti per il triennio 2021-2023

Confprofessioni riconosce con soddisfazione gli interventi del Governo a supporto delle imprese italiane sui mercati internazionali. Tuttavia, in una lettera inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, è stata richiesta una riprogrammazione dei finanziamenti per l'internazionalizzazione con lo stanziamento, per il triennio 2021-2023, almeno doppio dei fondi attualmente previsti per i diversi strumenti erogati attraverso il Gruppo Sace-Simest, la destinazione della maggior parte dei fondi alle PMI e la conferma di una quota a fondo perduto. Il tutto a supporto delle attività oggi in grave difficoltà a causa della pandemia.

Con un comunicato stampa del 13 gennaio 2021 Confprofessioni comunica di aver richiesto urgentemente una riprogrammazione dei finanziamenti per l'internazionalizzazione con lo stanziamento, per il **triennio 2021-2023**, almeno doppio dei fondi attualmente previsti per i diversi strumenti erogati attraverso il Gruppo Sace-Simest, la destinazione della maggior parte dei fondi alle PMI e la conferma di una quota a fondo perduto.

La richiesta è stata inviata dal presidente di Confprofessioni **Gaetano Stella** e dal coordinatore di

Apri Europa, **Luigi Alfredo Carunchio**, al Ministro dell'Economia e delle Finanze **Roberto Gualtieri** e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale **Luigi Di Maio**.

Nella lettera vengono riconosciuti con soddisfazione gli interventi del Governo a supporto delle imprese italiane sui mercati internazionali, oggi in grave difficoltà a causa della pandemia: dal posticipo del Temporary Framework al differimento della garanzia statale sugli strumenti Simest, dal Patto per l'Export siglato a giugno 2020 alla previsione di una quota di contributi a Fondo Perduto.

Sono tante le misure introdotte per supportare l'**internazionalizzazione** delle piccole e medie imprese, che compongono oltre il 90% del tessuto imprenditoriale italiano e producono la maggior parte delle esportazioni. Tuttavia il drammatico contesto economico del Paese fa sì che «le risorse stanziare finora non appaiano neppure sufficienti alla copertura delle richieste di sostegno già pervenute a Simest, che l'anno scorso aveva finanziato in tutto 870 operazioni, per un valore complessivo di 290 milioni di euro, molto meno del 10% delle oltre 12.000 domande pervenute nel solo trimestre agosto-ottobre 2020».

La missiva esorta a continuare sulla strada intrapresa, rendendo strutturali gli **strumenti agevolativi** fin qui introdotti, in particolare attraverso:

- in rifinanziamento dei **contributi a fondo perduto** per il prossimo triennio;
- il riconoscimento di **un regime fiscale di favore**, per il quale i contributi non concorrano alla formazione della base imponibile.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Per le micro e piccole imprese

Bando ISI Agricoltura 2019-2020: al via la registrazione per l'inoltro telematico delle domande

Ai fini dell'accesso ai contributi del bando ISI Agricoltura 2019-2020, le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli che hanno salvato definitivamente la propria domanda entro lo scorso 24 settembre 2020 e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico predisposto dall'INAIL, a partire dalle ore 10:00 del 14 gennaio e fino alle ore 23,59 del 25 gennaio 2021, e iniziare

la procedura di registrazione, che permetterà di partecipare al click day per l'invio domande, previsto per il 28 gennaio 2021.

Nuovo step per il **bando ISI Agricoltura 2019-2020**. Le **micro e piccole imprese** operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli che hanno salvato definitivamente la propria domanda entro lo scorso 24 settembre 2020 e acquisito il codice identificativo, a partire dalle ore 10:00 del **14 gennaio** fino alle ore 23,59 del 25 gennaio 2021, possono accedere allo sportello informatico predisposto dall'Inail e iniziare la **procedura di registrazione**.

La fase è propedeutica per partecipare al **click day** per l'inoltro definitivo delle domande, previsto per il **28 gennaio 2021**.

Le regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico sono state pubblicate dall'Inail lo scorso 21 dicembre 2020.

Prerequisiti

Come indicato nelle predette regole tecniche, l'utente che intende procedere all'invio dovrà accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni:

- un **codice identificativo valido**, che consiste in una stringa di 65 caratteri attribuita al momento del salvataggio definitivo della domanda (il primo carattere della stringa può essere il segno "+" o il segno "-", parte integrante del codice identificativo);
- un **account di posta elettronica**;
- un **dispositivo telefonico** da usare quale secondo fattore di autenticazione;
- un documento in corso di validità (**carta di identità o patente di guida** o passaporto).

È necessario inoltre disporre di:

- un **PC** con installato uno dei **web browser** compatibili con il sistema, ovvero: Chrome 86 o versioni successive; MS Internet Explorer 11 o versioni successive; MS Edge 44 o versioni successive; Firefox 82 o versioni successive; Safari 14 o versioni successive. Qualora fosse necessario uno screen reader, il sistema è compatibile con JAWS 2019;
- un collegamento ad Internet.

Il browser deve avere javascript abilitato.

Svolgimento della procedura di invio della domanda

L'invio telematico della domanda di finanziamento si articola nelle seguenti tre fasi:

- **Fase 1** (Acquisizione dell'indirizzo per l'Accesso allo sportello);
- **Fase 2** (Registrazione e modalità di autenticazione utente);
- **Fase 3** (Invio, previa autenticazione, ai fini della

costituzione della graduatoria).

Acquisizione dell'indirizzo per l'Accesso allo sportello

Nella prima fase della procedura, attiva dalle ore 10:00 del 14 gennaio 2021, l'utente deve collegarsi al sito www.inail.it, autenticarsi e, tramite il **canale SERVIZI ONLINE**, richiamare **l'applicazione INCENTIVI ALLE IMPRESE** - Bando ISI Agricoltura 2019 - 2020 presente come voce del menu di sinistra e già utilizzata per la compilazione della domanda.

Selezionando la voce di menu "**Accesso allo sportello**", si accede alla pagina contenente l'indirizzo dello sportello informatico.

L'indirizzo, che dovrà essere copiato e conservato a cura dell'utente, consentirà sia la **registrazione dell'utente** partecipante che l'esecuzione della **fase di invio vera e propria**. Entrambe le operazioni potranno essere effettuate senza dover più accedere al portale www.inail.it.

Registrazione

L'indirizzo acquisito al termine della fase precedente permetterà di richiamare la pagina di accesso alla registrazione ed autenticazione dell'utente partecipante. Tale pagina sarà disponibile a partire dalle ore 10:00 del 14 gennaio 2021.

Per effettuare la registrazione è necessario disporre dell'**indirizzo** ottenuto nella **Fase 1**, di un account di posta elettronica, del codice identificativo domanda valido scaricato a suo tempo dalla procedura ISI domanda e di un numero di telefono.

L'account di posta elettronica sarà utilizzato per ricevere un **codice di verifica** in caso di richiesta di reset password oltre che in fase di registrazione. Un indirizzo di posta elettronica non può essere utilizzato per più di una registrazione. Il codice identificativo valido permette l'associazione dell'e-mail del partecipante con la domanda identificata dal codice identificativo inserito. Il numero di telefono viene utilizzato come secondo fattore di autenticazione.

Un codice di verifica da inserire per completare la registrazione sarà inviato tramite sms o comunicato telefonicamente, in funzione della modalità di comunicazione scelta. Anche il numero telefonico non può essere utilizzato per più di una registrazione. L'inserimento del numero telefonico non può essere posticipato. La registrazione utente è conclusa e perfezionata solo dopo l'inserimento del **secondo fattore di autenticazione**. Se non inserito, esso verrà richiesto al successivo login.

Al termine della registrazione verrà richiesta la configurazione del secondo fattore di autenticazione:

1. Nel campo **prefisso internazionale**: selezionare il prefisso internazionale del numero di telefono che si vuole utilizzare. Per schede telefoniche italiane selezionare Italia (+39);

2. Inserire il numero di telefono da utilizzare come secondo fattore nel campo Numero di telefono e cliccare il pulsante Avanti;

3. Se si vuole ricevere il **codice via SMS** selezionare Invia SMS. Il codice va inserito nel campo Codice di verifica. Si può richiedere l'invio di un nuovo codice cliccando su Invia un nuovo codice. Se si preferisce verificare il numero di telefono tramite una telefonata, selezionare Chiamata. In questo caso sarà necessario avere un dispositivo telefonico ricevente abilitato all'invio dei toni in multifrequenza (DTMF). Le istruzioni audio richiederanno la pressione del tasto cancelletto (#) come conferma.

La fase di registrazione si perfeziona solo dopo la configurazione del secondo fattore di autenticazione. Se non configurato verrà richiesto al successivo login.

La registrazione sarà possibile fino alle ore 23,59 del 25 gennaio 2021.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Per il riconoscimento dell'indennizzo

Contributi a fondo perduto decreti Ristori e Ristori-bis: invio delle domande fino al 15 gennaio 2021

Ultimi giorni per l'invio delle richieste per l'accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto Ristori e Ristori-bis. La domanda va trasmessa entro il 15 gennaio, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, via web mediante il portale Fatture e corrispettivi del sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo Desktop telematico. Le istanze possono essere presentate solo dalle partite IVA che non hanno già ricevuto i contributi previsti dal decreto Rilancio e che rientrano nella platea di beneficiari in base al codice Ateco di attività e alla zona di appartenenza.

Rush finale per richiedere i **contributi a fondo perduto** previsti dai **decreti Ristori (D.L. n. 137/2020)** e **Ristori-bis (D.L. n. 149/2020)**.

Il **15 gennaio 2021** è infatti l'ultimo giorno utile per trasmettere l'istanza per il **riconoscimento dell'indennizzo**.

Le domande potranno essere inoltrate via web mediante il portale "Fatture e corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo "Desktop telematico". L'autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell'Agenzia, tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

Chi può presentare domanda

Entrambi i contributi possono essere richiesti dai **titolari di partita IVA attiva** in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda che non hanno già ricevuto i contributi previsti dal decreto Rilancio (art. 25 del D.L. 34/2020) e che rientrano nella platea di beneficiari in base al codice ATECO di attività e alla zona di appartenenza.

In particolare:

- il contributo a fondo perduto **Ristori** è a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020. Le domande possono essere presentate dai titolari di partita Iva, aventi sede su tutto il territorio nazionale, che svolgono attività prevalente con riferimento ai codici ATECO elencati nell'allegato 1 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020);

- il contributo a fondo perduto **Ristori-bis** è a favore degli interessati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel DPCM del 3 novembre 2020. Il beneficio spetta ai titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nei settori economici individuati nella tabella contenuta nell'Allegato 2 al decreto Ristori bis (confluito nella legge n. 176/2020) ed aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l'attività prevalente situata nelle cosiddette regioni rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

In entrambi i casi, è richiesto che l'**ammontare del fatturato e dei corrispettivi** del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale requisito non è invece necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Cosa indicare nella domanda

Nell'istanza si dovrà indicare:

- il **codice fiscale** del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo, quello del legale rappresentante nel caso di persona giuridica, minore o interdetto. Nel caso di erede che prosegue l'attività di

un soggetto deceduto, occorre indicare il codice fiscale di quest'ultimo;

- se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- se il soggetto richiedente ha **attivato la partita IVA** a partire **dal 1° gennaio 2019**;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di **aprile 2019**;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di **aprile 2020**;
- l'**Iban** del conto corrente intestato al soggetto richiedente su cui accreditare il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale incaricato alla trasmissione telematica e la dichiarazione sostitutiva, in caso di conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza;
- **data e firma**.

Erogazione del contributo

Dopo l'invio della domanda, il sistema rilascia una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati.

Successivamente è rilasciata una **seconda ricevuta** che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento o lo scarto con indicazione dei motivi.

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e sui dati presenti in anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Attività di controllo

Qualora da controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga che la somma sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procederà alle attività di **recupero del contributo**, irrogando la **sanzione** prevista dall'articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 471/1997 nella misura **minima del 100% e massima del 200%**. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di **indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la **reclusione da 6 mesi a 3 anni**;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si

applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito un contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, **restituendo spontaneamente il contributo**, i relativi interessi e versando le relative sanzioni con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il **modello F24**, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020.

A cura della Redazione

Impresa

Milleproroghe 2021

Assemblee societarie: proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021. E' sufficiente?

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Estesa l'efficacia delle norme per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti previste dal decreto Cura Italia. Lo prevede il decreto Milleproroghe che proroga le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021. Gli avvisi di convocazione delle assemblee possono prevedere lo svolgimento della riunione attraverso mezzi di telecomunicazione ovvero, per le società a responsabilità limitata, la consultazione scritta o l'espressione del consenso per iscritto. Viste le tradizionali programmazioni delle date di svolgimento delle assemblee per l'approvazione dei bilanci, usualmente nel secondo trimestre dell'anno, è auspicabile che la proroga si spinga fino al 30 giugno 2021.

L'art. 106 del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) è intervenuto sulle norme in **materia di assemblee di società** ed enti al fine di agevolarne lo svolgimento.

In particolare, la disposizione, la cui efficacia è stata prorogata decreto **Milleproroghe 2021** (D.L. n. 183/2020), ha introdotto la possibilità:

- di convocare l'**assemblea ordinaria** per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie;
- di esprimere il **voto in via elettronica** o per **corrispondenza** nonché di intervenire alla riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione, senza che presidente e segretario si trovino necessariamente nel medesimo luogo, previo inserimento di tale opportunità nell'avviso di convocazione delle riunioni;
- di **votare** mediante **consultazione scritta** oppure esprimere il proprio consenso per iscritto, per le sole società a responsabilità limitata;
- di designare, per le **assemblee ordinarie o straordinarie**, il **rappresentante** previsto dall'art. 135-undecies del TUF per le società con azioni quotate in mercati regolamentati e per le società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale nonché per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Dal decreto Cura Italia al Milleproroghe 2021

Prima del recente intervento, il settimo comma dell'art. 106 del decreto Cura Italia prevedeva che le **modalità agevolate** di svolgimento delle **riunioni assembleari** valessero fino al "31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19".

Leggi anche Assemblee societarie: requisiti e validità

dei collegamenti da remoto

Con l'approssimarsi del termine del 31 luglio 2020, il terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 83/2020 statui che "i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono **prorogati al 15 ottobre 2020**"; tra queste, tuttavia, non era incluso il citato art. 106 del D.L. n. 18/2020.

Parte della dottrina ha ritenuto che alla suddetta mancanza poteva sopperire l'art. 73 del medesimo D.L. n. 18/2020 secondo il quale anche le società che **non avessero regolamentato** modalità di **svolgimento delle sedute in videoconferenza**, avrebbero potuto riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e sempre che fossero individuati sistemi idonei a identificare con certezza i partecipanti nonché un'adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Alla mancata proroga della disposizione di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020, il Governo ha posto rimedio quattordici giorni dopo la scadenza attraverso l'art. 71 del **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020) il quale così tuttora dispone: "alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

Leggi anche Assemblee societarie a distanza: dalla proroga un'opportunità anche dopo l'emergenza

A ridosso della scadenza del 15 ottobre 2020, il D.L. n. 125/2020 ha previsto all'art. 1, comma 3, lettera a), che "all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»", mentre alla lettera b) del medesimo comma 3 si prevede che nell'allegato 1 del decreto-legge n.

83/2020 sia inserito il punto 19-bis con l'indicazione appunto dell'art. 106 del decreto Cura Italia.

Il settimo comma dell'art. 106 del decreto Cura Italia, grazie alla modifica in commento introdotta dal decreto Milleproroghe, prevede ora che "le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".

Pertanto, le **disposizioni** sopra riepilogate si applicheranno **fino al 31 marzo 2021**.

Sul punto non si può non osservare che il termine finale del 31 marzo 2021 appare **troppo limitato** rispetto alle effettive **esigenze delle società** e alle previsioni di durata della pandemia da Covid-19.

Ciò risulta evidente se sol si considera che le società (e il riferimento è principalmente a quelle aventi esercizio coincidente con l'anno solare) celebreranno le assemblee per l'approvazione del **bilancio 2020** presumibilmente nel **secondo trimestre 2021** e quindi oltre l'attuale termine del 31 marzo 2021; ne consegue che è assai probabile sarà necessaria un'ulteriore ed ennesima proroga del termine ora in vigore che più opportunamente dovrà essere fissato almeno al 30 giugno 2021.

La suddetta conclusione sarebbe auspicabile anche perché non vi sarebbe alcun pericolo di estendere la proroga oltre il necessario; infatti, occorre sempre considerare che la disposizione prevede un limite invalicabile costituito dalla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Alcuni orientamenti sulle disposizioni prorogate

È utile ripercorrere brevemente alcune interpretazioni di cui le disposizioni di cui all'art. 106 del decreto Cura Italia sono state oggetto. Il riferimento è agli orientamenti della Commissione in materia societaria del **Comitato Triveneto dei Notai**.

Un primo orientamento ha stabilito che, giusta il rinvio dell'art. 2415, comma 3, del Codice civile alle disposizioni relative alle assemblee straordinarie dei soci, le prescrizioni dell'art. 106 sono **applicabili anche alle assemblee degli obbligazionisti** sussistendo la medesima ratio e il medesimo obiettivo di agevolare lo svolgimento in condizioni di sicurezza e distanziamento fisico.

Un secondo orientamento ha interpretato in modo restrittivo il terzo comma del citato art. 106 affermando che le decisioni dei **soci di società a responsabilità limitata** non possono essere assunte con modalità di consultazione scritta o con voto espresso per iscritto per quanto concerne:

- le materie indicate dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4) e 5), del codice civile (i.e. le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci);
- le decisioni di cui all'art. 2482-bis, quarto comma, del Codice civile in materia di **riduzione del capitale**;
- il diritto, in capo agli amministratori o ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di richiedere che la **decisione dei soci** sia adottata mediante **deliberazione assembleare**.

Per le suddette materie resta la possibilità di invocare le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 106 (i.e. assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e voto in forma elettronica).

Un'ulteriore indicazione da parte del Comitato Triveneto è relativa all'**applicazione delle deroghe** in modo proporzionato ai limiti e ai vincoli previsti negli **statuti sociali**; in altre parole, il Comitato suggerisce che le deroghe emergenziali che superino le previsioni statutarie siano limitate, collegate e proporzionate allo scopo di consentire lo svolgimento delle assemblee con le modalità previste dall'art. 106.

Impresa

Dal Ministero del Lavoro

ETS: modalità di pubblicazione dei dati riguardanti emolumenti, compensi o corrispettivi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento alle corrette modalità di pubblicazione dei dati riguardanti “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”, ritiene del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato degli stessi, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”.

Con nota n. 293 del 12 gennaio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito a quali siano le corrette **modalità di pubblicazione** dei dati riguardanti “**emolumenti, compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Nello specifico è stato chiesto al Ministero “se gli emolumenti e i compensi debbano essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o in alternativa, come **dato aggregato**, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo, ove percepiscano compenso; dirigenti; associati)”, richiedendo infine, se disponibili, eventuali “modelli o standard in tal senso”.

La risposta del Ministero

Il Ministero dopo aver esaminato la normativa inerente l’argomento, ha rilevato che l’obbligo di pubblicazione, sotto il profilo soggettivo, **non riguarda la generalità degli ETS**, ma soltanto le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui**.

Attraverso tale delimitazione, risulta evidente l’attenzione del legislatore nell’evitare di gravare gli ETS di minori dimensioni di obblighi che risultano sproporzionati rispetto al fine perseguito. Oggetto della pubblicazione, infine, sono gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: **titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati**.

La normativa ha di fatto operato un **bilanciamento** dei diversi valori di rango costituzionale emergenti dalla tematica in esame: da un lato, la **riservatezza**, dall’altro, la **trasparenza**.

Le richiamate esigenze di controllo democratico non possono comunque travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza. Tuttavia l’interesse del singolo alla riservatezza deve contemperarsi con quello del pubblico a conoscere **elementi informativi rilevanti**, quali l’impiego da parte dell’ETS delle risorse che gli pervengono non solo dal bilancio delle pubbliche amministrazioni ma più in generale anche da soggetti privati che hanno il diritto di conoscere in concreto come le stesse, ricevute per lo svolgimento delle attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, vengano impiegate e gestite.

Con Decreto ministeriale 4 luglio 2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, è stata fornita una puntuale indicazione concernente le **modalità di adempimento** dell’obbligo in parola. In particolare è stato previsto che non sarà necessaria una **pubblicazione nominativa** ogniquale volta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse).

Infine il Ministero del Lavoro:

- ritiene invece del tutto insufficiente la pubblicazione di un **dato aggregato**, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”;

- **non ritiene di dover fornire “format” o modelli**, in quanto la struttura di essi potrebbe variare per i vari enti; un modello potrebbe eventualmente essere adottato dall’organo di controllo nel suo ruolo di organo vigilante sull’osservanza da parte dell’ente della legge e dei principi di corretta amministrazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 12/01/2021, n. 293

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Con la proroga dello stato di emergenza, istituita la nuova "area bianca"

Il Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza e di conseguenza il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio. Tra le novità l'istituzione di una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente **Giuseppe Conte**, tenuto conto della nota del Ministro della salute e del parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, **fino al 30 aprile 2021**, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La conseguenza della proroga ha reso necessario adottare ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Misure restrittive

Su proposta del **Presidente Giuseppe Conte** e del Ministro della salute **Roberto Speranza**, è stato approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 che proroga, **al 30 aprile 2021**, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

In particolare il decreto conferma, **fino al 15 febbraio 2021**, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal **16 gennaio 2021** e fino al **5 marzo 2021**, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza **non superiore a 30 chilometri** dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita una cosiddetta **area "bianca"**, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area "bianca" le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Piano vaccinale

Vista la necessità di continuare ed agevolare l'attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è stata istituita, una **piattaforma informativa nazionale** idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

Su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale potrà occuparsi delle operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Elezioni

In considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il

territorio nazionale il consiglio dei ministri ha inoltre previsto che:

- le **elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica** dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono **entro il 20 maggio 2021**;
- le **elezioni dei Comuni** i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono **entro il 20 maggio 2021**. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
- i **permessi di soggiorno** in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.